Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Giovedì, 20 giugno** — **Numero 145.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25
Altri annunzi . . . . » 0.30
per ogni linea o spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 335 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il residuo credito al 31 dicembre 1907 della provincia di Pavia verso lo Stato a saldo del rimborso alla stessa dovuto per l'art. 8 della legge 7 luglio 1901, n. 321, verrà, agli effetti della presente legge, ripartito fra i Comuni di detta Provincia, pei quali l'imposta terreni in base alle risultanze del nuovo catasto è inferiore a quella precedentemente accertata in proporzione della differenza fra le due imposte per ognuno di detti Comuni.

Art. 2.

A cominciare dall'anno 1908 nei ruoli principali dell'imposta terreni per i Comuni, di cui all'articolo precedente, verrà omessa od inscritta in meno, sino alla concorrenza delle rispettive quote del credito della Provincia, determinate come all'articolo stesso, la sovraimposta provinciale risultata a carico di ciascun Comune dal riparto stabilito dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1900, n. 449.

Per i Comuni, la cui quota del credito della Provincia fosse superiore all'ammontare della rispettiva sovrimposta provinciale, verrà inscritta in meno nei suindicati ruoli, entro i limiti della residua quota di detto credito, altrettanta imposta erariale.

Art. 3.

Qualora per qualche Comune nonostante l'omessa iscrizione nei ruoli dell'anno 1908 della sovrimposta provinciale e dell'imposta erariale la quota di credito della Provincia rimanesse ancora scoperta, si provvederà per il residuo credito, come all'articolo precedente, sui ruoli dell'anno 1909, ed, occorrendo, anche su quelli degli anni successivi, sino ad ottenere l'estinzione completa del credito stesso.

Art. 4.

L'importo delle quote di sovraimposta provin-

ciale omessa od inscritta in meno nei ruoli dell'imposta terreni, come ai precedenti articoli, verrà pagato, di anno in anno, alla provincia di Pavia.

L'importo delle quote d' imposta erariale omessa od inscritta in meno nei ruoli stessi verrà detratto dai residui passivi al 30 giugno 1907 del capitolo 254 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l' esercizio 1906-1907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 386 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La eccezione contenuta nella lettera *a)* dell'art. 4 della legge 19 maggio 1904, n. 185, estesa a tutto il Regno con la legge 19 luglio 1906, n. 364, non è applicabile ai prestiti contratti per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in applicazione dell'art. 3 delle leggi 8 febbraio 1900, n. 50, e 13 luglio 1905, n. 399, e dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1902, n. 566.

La trasformazione dei detti prestiti avrà luogo mantenendo fermo l'originario periodo di ammortamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 387 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Norme generali e disposizioni sulle condizioni igieniche per la coltivazione del riso.

Art. 1.

La coltivazione del riso nei luoghi e nei casi nei quali non è vietata, è disciplinata dalla presente legge e dai regolamenti generali o speciali ai quali questa si riferisce.

Art. 2.

In ciascuna delle Provincie, dove si pratica la coltivazione del riso, un regolamento speciale, da deliberarsi ed approvarsi nei termini e nei modi indicati dall'articolo seguente, deve:

a) determinare le distanze minime dagli aggregati di abitazioni e quelle dalle case sparse, da prescriversi per risaie;

b) determinare le norme intorno al deflusso e scarico delle acque, da osservarsi nelle risaie;

c) stabilire le disposizioni di tolleranza, quanto alla distanza, pei terreni di natura e positura paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso;

d) stabilire le condizioni tutte speciali, cui deve subordinarsi il permesso di attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, salve le disposizioni degli articoli 4 e 5

e) determinare la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro della raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni e degli usi locali;

f) disciplinare tutte le altre materie ad esso deferite dalla presente legge o dal regolamento generale per l'esecuzione della medesima.

Art. 3.

Il regolamento speciale di cui nel precedente articolo è proposto dal Consiglio provinciale di sanità, dopo intesi i Consigli comunali dei luoghi dove si pratica o viene ammessa la coltura a riso, ed è sottoposto alle deliberazioni del Consiglio provinciale.

Lo stesso regolamento è approvato, su proposta dei ministri dell'interno e di agricoltura, con decreto Reale, colle eventuali modificazioni od aggiunte che vi venissero introdotte, sentiti il Consiglio superiore di sanità, il Consiglio superiore del lavoro ed il Consiglio di Stato.

Art. 4.

Chiunque voglia attivare nuove risaie deve entro il mese di novembre presentare al sindaco del Comune apposita dichiarazione nella quale sono indicati i beni destinati alla coltivazione del riso.

La dichiarazione pubblicata per copia nell'albo pretorio deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dalla Giunta municipale, e colle relative osservazioni eventuali, trasmessa al prefetto della Provincia.

Agli effetti di questa disposizione è considerata come nuova risaia la estensione della coltivazione a riso oltre i limiti nei quali essa è anteriormente praticata, tenuto conto della rotazione agraria.

Art. 5.

Ogni controversia relativa all'attivazione di nuove risaie, o alla estensione di cui nel precedente articolo, è di competenza del prefetto della Provincia al quale devono essere indirizzate le opposizioni entro il termine di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta dall'art. 4.

Entro un mese dall'avvenuta decorrenza di questo termine i prefetto provvede con decreto motivato, intesi il Consiglio provinciale di sanità ed il Consiglio di prefettura.

Il provvedimento del prefetto è notificato alle parti interessate, le quali potranno entro giorni quindici dalla notificazione proporre ricorso al ministro dell'interno.

Questi, intesi il Consiglio superiore di sanità od il Consiglio di Stato, decide con provvedimento definitivo.

Art. 6.

Le nuove risaie attivate od estese nei luoghi ed entro le distanze proibite, o contro il divieto dell'autorità governativa, saranno, con decreto del prefetto, fatte distruggere a spese dei contravventori, se essi non abbiano ottemperato alla ingiunzione loro fattane ed entro il tempo prefisso.

Le spese per la distruzione d'ufficio saranno ricuperate coi privilegi fiscali.

Il prefetto, intesi i Consigli comunali interessati, il Consiglio provinciale di sanità ed il Consiglio provinciale, potrà vietare la coltivazione di risaie, quando queste risultino nocive alla salute pubblica.

Contro i decreti del prefetto è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, al ministro dell'interno, che deciderà anche nel merito, su conforme parere del Consiglio superiore di sanità.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, quando si tratti di nuove risaie, giusta la prima parte di quest'articolo.

La revoca della concessione di coltivare a riso e la ordinata distruzione non dà luogo a diritti d'indennizzo.

È invece ammessa la revisione dell'estimo catastale agli effetti dell'imposta fondiaria, quando la revoca della concessione o la distruzione si riferisca a risaie attivate in conformità delle leggi e dei regolamenti, e consti che il reddito imponibile venne determinato in base alla coltura a riso.

Art. 7.

L'applicazione delle leggi contro la malaria, per quanto riguarda la somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo a tutti gli addetti alla coltivazione della risaia, stabilmente o temporaneamente impiegati, è fatta obbligatoria anche se le risaie non siano comprese nel perimetro di zone malariche dichiarate. In quest'ultimo caso, la relativa spesa è a carico dei soli proprietari delle risaie, dai quali il Comune la ripete nei modi e nelle forme previste dalle anzidette leggi contro la malaria.

Art. 8.

Nei Comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura o la raccolta del riso, il Comune provvede ad un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi, colle norme ed entro i limiti, che, tenuto conto delle condizioni delle varie località, sono determinati nel regolamento provinciale di cui all'art. 2 della presente legge.

La spesa per tale servizio è ripartita fra i proprietari delle terre coltivate a riso e ripetuta da essi coi privilegi fiscali, col procedimento prescritto dall'art. 2 della legge 19 maggio 1904, n. 209.

In caso di mancato, o di insufficiente adempimento del servizio di assistenza anzidetta, il prefetto dà i provvedimenti di urgenza e la relativa spesa è a carico del Comune.

Art. 9.

Le abitazioni dei lavoratori impiegati nella coltivazione a riso ed aventi residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione stessa, od i dormitori od abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o per la raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilità ed arredamento prescritte dall'art. 15 (1° e 2° capoverso) della legge 25 febbraio 1904, n. 57, e dalle disposizioni del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Le abitazioni dei lavoratori stabili ed i dormitori dei lavoratori immigrati debbono inoltre avere le aperture munite di reticelle contro la penetrazione delle zanzare.

I dormitori dei lavoratori avventizi debbono consentire la separazione dei sessi.

In tutte le aziende, che impiegano squadre o compagnie di lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la mondatura o per la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale, protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica, o da altra malattia trasmissibile.

Art. 10.

Ai conduttori di opera in risaia, e, se essi non vi adempiano, ai proprietari dei fondi coltivati a risaia, è fatto obbligo di fornire acqua potabile di buona qualità ed in quantità sufficiente tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.

Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro il conduttore di opera deve sempre rispondere della qualità ineccepibile degli alimenti, e su di questi invigila l'assistenza medica di cui all'art. 8.

CAPO II.

Disposizioni sul contratto di lavoro nelle risaie.

Art. 11.

Non possono essere impiegati nei lavori di mondatura in risaia:

a) i minori di anni 14 compiuti;

b) le donne durante l'ultimo mese di gravidanza e il primo mese dopo il parto.

I fanciulli minori di 16 anni compiuti e le donne minori di 21 anni compiuti debbono, per l'ammissione al lavoro di mondatura, essere muniti della fede di nascita.

Tutti i mondatori immigrati devono essere muniti di una dichiarazione medica dell'ufficiale sanitario del Comune di loro residenza o dal quale emigrano, dalla quale consti che sono immuni da malattie trasmissibili.

Le donne incinte debbono essere munite di una dichiarazione medica che attesti il periodo della loro gravidanza.

Le fedi di nascita e le dichiarazioni mediche sono fatte gratuitamente e debbono a semplice richiesta essere presentate agli agenti della forza pubblica ed agli incaricati dell'assistenza medica.

Art. 12.

Il lavoro di mondatura non può iniziarsi prima dell'ora del levar del sole e la giornata di lavoro non può mai eccedere i seguenti limiti di orario, cioè:

a) le ore nove per i lavoratori che, non avendo residenza nei fondi ove si fa la mondatura, non vi pernottano;

b) le ore dieci per i lavoratori che pernottano nei fondi ove si fa la mondatura.

Anche nei casi ne' quali i lavoratori, col consenso dei conduttori d'opera, vogliano ricuperare nei giorni successivi le ore di lavoro perdute a cagione d'intemperie nei giorni precedenti, la loro giornata di lavoro non deve eccedere le ore dieci.

Compiuto l'orario giornaliero di lavoro nei limiti sovra fissati, i lavoratori non possono essere impiegati o impegnarsi in altri lavori supplementari di mondatura.

Art. 13.

La giornata di lavoro deve sempre, e per tutti i mondatori, essere interrotta da opportuni periodi di riposo, il cui numero e la cui durata sono determinati nei regolamenti provinciali.

Alle donne che allattano i propri bambini deve inoltre concedersi il tempo necessario all'allattamento, senza che possa il tempo stesso detrarsi nel computo delle ore di lavoro.

Non si computano nelle ore di lavoro quelle assegnate ai mondatori per i periodi di riposo nè il tempo occorrente ai medesimi per recarsi sul luogo del lavoro e per il ritorno.

Art. 14.

Il lavoro dei mondatori deve essere interrotto ogni settimana per ventiquattro ore consecutive.

Art. 15.

Qualunque convenzione, con la quale sia pattuita una giornata di lavoro eccedente i limiti d'orario indicati negli articoli precedenti è nulla.

Art. 16.

Alla esatta osservanza delle norme relative agli orari ed ai ri-

posi e d'ogni altra contenuta negli articoli 11, 12, 13 e 14 devono, oltre gli agenti della forza pubblica, invigilare gl'incaricati dell'assistenza medica.

Art. 17.

Il contratto di lavoro relativo alla coltivazione del riso è esente da tassa di bollo e di registro; e se riguarda uno o più lavoratori impiegati per una intiera lavorazione deve essere scritto, sotto pena di nullità e rilasciato dal conduttore d'opera, in copia da lui sottoscritta, al lavoratore.

I contratti speciali formati senza limite di tempo, riguardanti la mondatura, ovvero la raccolta e trebbiatura del riso, s'intendono fatti per la intera durata del lavoro agrario in essi contemplato.

Ai soli effetti dei contratti contemplati dalla presente legge è riconosciuta la capacità giuridica di contrattare in proprio, come locatori di opera, ai maggiori di 14 anni compiuti i quali possono validamente riscuotere la mercede del loro lavoro.

Art. 18.

Nei contratti individuali, quando una delle parti non sappia o non possa scrivere, è sufficiente e valido il crocesegno, purchè fatto alla presenza di due testimoni idonei e conosciuti, e del sindaco, o di un notaio, o del segretario comunale, o del conciliatore, che vi devono apporre la loro firma, dopo la lettura del contratto alle parti interessate, della quale deve essere fatto risultare nell'atto.

Nei contratti ai quali partecipano contemporaneamente venti o più locatori di opera, la sottoscrizione del contratto può da essi delegarsi a tre fra gli stessi lavoratori che partecipano alla convenzione, maggiori di età, quali incaricati dagli altri contraenti, e questi debbono essere presenti, o legalmente rappresentati, all'atto, ed in questo elencati colle loro generalità.

Della identità delle persone contraenti e di quelle incaricate della sottoscrizione si fa constare mediante la presenza all'atto di due testimoni idonei fedifacienti, anch'essi sottoscritti al contratto in presenza di una delle persone indicate nel precedente comma di questo articolo e colle norme ivi tracciate.

Copia dei contratti contemplati nel presente articolo è a cura della parte più diligente depositata nella segreteria comunale del *Comune o nella* cancelleria della pretura del mandamento, ove il contratto di lavoro deve essere eseguito.

Art. 19.

Nei contratti di lavoro stipulati per mezzo di uno o più intermediari, questi si presumono, per il solo fatto dell'accettazione del contratto per parte del conduttore d'opera, mandatari di quest'ultimo sia esso proprietario od affittuario dei fondi nei quali il contratto di lavoro deve essere eseguito.

Art. 20.

La mercede dovuta dal conduttore di opera in risaia per il totale corrispettivo del lavoro appartiene per intiero ai lavoratori, senza che possa andare soggetta a diminuzione o ritenute di qualsiasi specie e sotto qualsiasi forma a vantaggio dell'intermediario.

È nullo il patto col quale l'intermediario abbia stipulato di avere per sè, quale compenso dell'opera sua o per altra causa, parte della mercede convenuta per i lavoratori.

I lavoratori hanno diritto, in ogni caso, di pretendere dal conduttore d'opera il pagamento della mercede loro dovuta, e il conduttore d'opera è tenuto a pagarla ai lavoratori o ad un loro mandatario. Questi non può essere l'intermediario di cui all'art. 19 nè altra persona che sia comunque alle dipendenze del conduttore d'opera.

Ogni patto contrario è nullo.

Art. 21.

Il compenso, che possa eventualmente spettare all'intermediario per l'opera prestata col ricercare ed assicurare i lavoratori per la mondatura o per la raccolta del riso deve essere convenuto in iscritto ed in modo separato e distinto dalla mercede dovuta ai lavoratori ai sensi del precedente art. 20.

Art. 22.

Lo scioglimento dei contratti di lavoro contemplati nella presente legge ed i termini per le disdette sono regolati dalle convenzioni fra le parti e dalle consuetudini locali.

In mancanza di patti espressi e di consuetudini si applicano le regole seguenti

Art. 23.

I contratti di lavoro contemplati dalla presente legge si sciolgono per scadenza dei termini fissati, per la fine del lavoro agrario pattuito, per forza maggiore e per la morte del locatore di opera.

Possono essere anche sciolti fuori termine quando concorrano giusti motivi, l'apprezzamento dei quali è lasciato alla prudenza ed equità delle Commissioni di conciliazione nominate in conformità degli articoli 27 e seguenti, o, nelle ipotesi ivi contemplate, dall'autorità giudiziaria.

In ogni altro caso la parte per colpa della quale ha luogo la risoluzione del contratto fuori termine è tenuta a pagare all'altra parte una somma pari all'ammontare della retribuzione di un mese se si tratti di contratti di lavoro ad annata e di una settimana, se di contratti di minore durata.

Art. 24.

Nel caso di risoluzione di contratto per la morte del locatore d'opera, ferme le disposizioni del Codice civile per i contratti di mezzadria o colonia, il conduttore d'opera deve pagare agli eredi del defunto, oltre la mercede del lavoro compiuto, l'importare della mercede giornaliera per quindici giorni di lavoro.

Art. 25.

Quando nei contratti di lavoro contemplati nella presente legge non si è diversamente stipulato, il conduttore d'opera ha facoltà di trattenere una parte della mercede in denaro da corrispondersi ai lavoratori, in misura non eccedente il 20 per cento; ma in tal caso egli deve nei termini, nei luoghi e colle garanzie indicate nel regolamento provinciale, depositare oltre la somma corrispondente a quella complessiva della mercede trattenuta, altra uguale somma.

Le due somme rimangono in deposito a garanzia reciproca delle parti per l'esecuzione dei patti stipulati nel contratto di lavoro, e sono da esse ritirate al termine del lavoro pattuito, tranne i casi previsti dalla presente legge.

Art. 26.

Il conduttore d'opera, il quale indebitamente manchi al pagamento della mercede, od ostacoli il rimborso del deposito di cui sopra, o ritardi il pagamento della mercede, o vi provveda in modo incompleto, è punito coll'ammenda fino a L. 100 per ciascuno dei lavoratori ai quali fu negato o ritardato il pagamento od ostacolato il rimborso del deposito, senza pregiudizio del risarcimento dei danni.

Art. 27.

In ogni comune dei territori ove ha luogo la coltivazione del riso, ogni anno e fino alla istituzione dei probiviri agricoli, alle date, nei modi e nei termini fissati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge e dai regolamenti provinciali, è eletta una Commissione di conciliazione composta di cinque membri, due dei quali delegati dai conduttori d'opera nel Comune, gli altri due scelti dai locatori d'opera locali ed immigrati nel Comune, fra gli appartenenti alle rispettive classi.

Il quinto, che ha l'ufficio di convocare e di presiedere la Commissione, è eletto d'accordo dalle parti, o dai loro delegati, a comporre la Commissione, ed in caso di dissenso, dal presidente del tribunale del circondario.

La nomina dei commissari in sostituzione di quelli eletti dalle parti, che o non accettino l'ufficio, o vi rinunzino, e non siano tosto surrogati dalla parte che li ha eletti, spetta al presidente del tribunale del circondario.

Art. 28.

Alla Commissione di conciliazione è deferito l'esame di ogni controversia, di carattere individuale o generale, fra i conduttori e i locatori d'opera, nel territorio del Comune, purchè relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dei patti contrattuali e delle consuetudini in vigore, nei casi nei quali a queste la legge od il contratto si riferiscono.

Art. 29.

La Commissione di conciliazione ha la sua sede nella casa comunale, e può nei suoi lavori essere assistita da un segretario, scelto dal presidente, per la redazione dei verbali delle adunanze.

Essa funziona come arbitro amichevole compositore e non è tenuta all'osservanza di altre forme o termini che non siano prescritte dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 35.

Il presidente convoca la Commissione a richiesta dei commissari, o dei contendenti, o di uno di essi.

Art. 30.

La Commissione, esaminata la controversia, ne formula i precisi termini in apposito verbale, nel quale saranno trascitte le ragioni addotte dalle parti contendenti, e la risoluzione adottata.

Deve dal verbale constare se la risoluzione fu adottata ad unanimità ovvero a maggioranza di voti.

Art. 31.

Della risoluzione della Commissione è dato avviso alle parti nei modi prescritti dal regolamento. Entro cinque giorni dalla sua pronuncia la risoluzione della Commissione è a cura del presidente depositata in originale nella cancelleria della pretura coi relativi verbali. Di questo deposito si forma dal pretore e dal cancelliere processo verbale.

Quanto si tratti di controversia di carattere generale il presidente della Commissione ne dà sollecitamente avviso al Consiglio superiore del lavoro, al quale deve in tali casi essere trasmessa copia della risoluzione adottata.

Art. 32.

La risoluzione della Commissione, quando è emessa coll' intervento di tutti i commissari ed adottata ad unanimità, ha gli effetti della sentenza arbitrale ed è dal pretore resa d' ufficio esecutiva nei modi e termini indicati nell'ultima parte dell' art. 24 del Codice di procedura civile.

Contro di essa non sono ammesse impugnative avanti l'autorità giudiziaria; tranne quelle per violazione delle norme fissate per la composizione della Commissione dall' art. 27 e per difetto di giurisdizione.

In questi casi la parte che intende proporre l' annullamento deve, entro il termine di giorni cinque dalla notificazione del decreto del pretore che rese la pronunzia esecutiva, proporre la impugnativa con ricorso al tribunale civile del circondario, che decide definitivamente.

Quando il tribunale dichiara la nullità della pronunzia della Commissione per violazione delle norme contenute nell' art. 27, avrà luogo un secondo tentativo di conciliazione nei modi e termini e cogli effetti di cui nei precedenti articoli.

Art. 33.

La parte che si rifiuti indebitamente di proporre alla Commissione l'esame preventivo della controversia insorta, e di cui all'art. 28, non sarà ammessa a far valere i diritti relativi avanti l'autorità giudiziaria competente, la quale invece può, su proposta dell'altra parte, dichiararla tenuta alla perdita di tutto o di parte del deposito di cui all'art. 25, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 34.

I commissari eletti a far parte della Commissione di conciliazione che abbiano accettata la nomina, e senza giusti motivi desistano dall'ufficio, o dolosamente non partecipano alla pronuncia, sono puniti con una multa estensibile fino a L. 1000 e possono essere tenuti al risarcimento dei danni.

Art. 35.

Con apposito regolamento speciale, da approvarsi per decreto Reale a proposta dei ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura, industria e commercio, intesi il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore del lavoro, saranno stabilite le norme per la formazione delle liste che debbono servire all'elezione della Commissione di conciliazione, per la nomina e la funzione della Commissione stessa e per la procedura da osservarsi davanti il tribunale nel caso dell'impugnativa di cui all'art 32.

Gli atti della Commissione di conciliazione e quelli delle parti avanti la medesima e avanti il tribunale sono esenti da tassa di bollo e di registro.

CAPO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 36.

Chiunque, tenuto alla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, vi contravviene, è punito nella misura indicata negli articoli seguenti, e nei casi nei quali la pena non sia specialmente indicata, con un'ammenda estensibile a L. 500.

Art. 37.

Le contravvenzioni agli articoli 6, 7, 9 e 10 e le contravvenzioni ai regolamenti previsti dall'art. 1 sono punite coll'ammenda da L. 500 a L. 1500.

Le contravvenzioni agli articoli 11 (1° comma, lettere *a* e *b*) e 12 sono punite coll'ammenda fino a L. 100 per ciascuna delle persone che hanno dato luogo alla contravvenzione, senza che l'ammenda complessiva possa eccedere le L. 5000.

Art. 38.

Le contravvenzioni si applicano anche ai locatori d' opera, quando questi abbiano all'insaputa del conduttore d'opera, o contro la sua volontà violate le disposizioni della legge che li riguardano.

Art. 39.

L'imputato delle contravvenzioni che non sia recidivo, può far cessare il corso dell'azione penale pagando a titolo di oblazione volontaria, prima dell'apertura del dibattimento, una somma non minore della metà della pena massima corrispondente alla contravvenzione accertata a suo carico, oltre alle spese del procedimento esclusa la tassa di sentenza.

Art. 40.

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni è devoluto a favore delle pubbliche istituzioni locali di beneficenza.

Art. 41.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ispettori dell'agricoltura e dell'industria, e gli incaricati dell'assistenza sanitaria esercitano, nei limiti delle rispettive competenze, la vigilanza necessaria ad

assicurare l'applicazione della presente legge; ed a tale scopo hanno libero accesso nelle risaie, nelle abitazioni e dormitorî, nei luoghi di isolamento e di ricovero dei lavoratori.

Art. 42.

Le condizioni di fatto circa le distanze dagli aggregati di abitazioni esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, anche se difformi da quelle a prefiggersi dai nuovi regolamenti, sono salve purchè risultino conformi alle prescrizioni dei regolamenti provinciali attualmente in vigore ed anteriori al 1907, e non siano nocive alla salute, nel quale caso è sempre applicabile il disposto dell'articolo 6 comma terzo.

Art. 43.

A cura dei proprietari dei fondi coltivati a risaia deve essere data completa attuazione a quanto è prescritto dall'articolo 9, 1° capo della presente legge, nel termine di anni tre dalla pubblicazione della legge stessa. Alla protezione delle aperture mediante le reticelle ed al locale prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 9 deve essere provveduto entro un anno dalla stessa data.

I regolamenti provinciali dovranno determinare, tenendo conto delle condizioni speciali delle varie località, l'ordine e la successione da osservarsi negli altri lavori entro il termine di tre anni.

Art. 44.

La presente legge sarà compresa nel testo unico delle leggi sanitarie previsto dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1904, n. 57.

Art. 45.

La legge 12 giugno 1866, n. 2967, è abrogata.

I regolamenti provinciali, attualmente esistenti in virtù di detta legge, rimangono in vigore, nelle parti in cui non siano in contraddizione colla legge presente, fino alla pubblicazione dei nuovi regolamenti previsti dall'articolo 1° di quest'ultima.

Art. 46.

Il Governo del Re entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, udito il Consiglio superiore di Sanità, il Consiglio superiore del lavoro ed il Consiglio di Stato emanerà il regolamento per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero **CCVIII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il R. decreto 9 giugno 1897, n. CLXXXVII (parte supplementare), che autorizza la Camera di commercio ed arti di Cuneo a imporre una tassa sugli esercenti industrie e commercio;

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti predetta, in data 29 novembre 1906;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La prima parte dell'art. 2 del R. decreto 9 giugno 1897, n. CLXXXVII (parte supplementare) è abrogata e sostituita dalla seguente:

« La tassa verrà ripartita fra i contribuenti, divisi, a seconda dell'importanza dei loro redditi, desunti esclusivamente dai ruoli per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile della categoria *B* e del gruppo XXVI della categoria *C*, in undici classi, come risulta dalla seguente tabella » (*).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

(*) Vedasi nel R. decreto n. CLXXXVII pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 luglio 1897, n. 160.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCIX (Dato a Roma, il 23 maggio 1907), col quale il pio legato « Leonesio Giuseppe », esistente nel comune di Tremosine, è eretto in ente morale, ed in pari tempo è raggruppato all'opera pia « Tiboni », esistente nella frazione di Vesio del Comune suddetto.

N. CCX (Dato a Roma, il 30 maggio 1907), col quale l'asilo infantile « Mario Bogliolo » di Villalvernia (Alessandria), è eretto in ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio:

N. CCXI (Dato a Roma, il 30 maggio 1907), col quale si erige in ente morale l'istituto medico-chirurgico-farmaceutico di mutuo soccorso, con sede in Padova, e se ne approva lo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 18 dicembre 1904, col quale, a termini dell'art. 92 della legge 31 marzo stesso anno, n. 140, fu, tra altri funzionari, chiamato a far parte della Commissione centrale consultiva per la Ba-

silicata il comm. Gaetano Riccio, ispettore generale presso il Ministero del tesoro;

Ritenuto che, avendo il comm. Riccio cessato di appartenere al personale del Ministero del tesoro per essere stato chiamato a coprire diverso ufficio, si rende necessario nominare, in di lui vece, a far parte della Commissione centrale predetta, un altro funzionario di quel Ministero di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione;

Visto il succitato articolo di legge;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Nostri ministri segretari di Stato per l'interno e per il tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. Paolo Bernardi, ragioniere generale dello Stato, è nominato membro della Commissione centrale consultiva per la Basilicata, a termini ed agli effetti dell'art. 92 della legge 31 marzo 1904, n. 140, in sostituzione del comm. Gaetano Riccio.

Il Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GIANTURCO.
CARCANO.
COCCO-ORTU.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ferrovia Massaua-Ghinda

A datare dal 1° giugno 1907, è andato in vigore il seguente orario:

Treno n. 1 passeggieri		Chilometri	STAZIONI	Chilometri	Treno n. 2 passeggieri	
arr.	part.				arr.	part.
—	6.—	—	Taulud . . .	70	18.30	—
6.12	6.15	5	Otumlo . . .	65	18.18	18.18
6.25	6.28	9	Moncullo . .	61	18.—	18.3
6.52	6.56	20	Dogali . . .	50	17.30	17.33
7.16	7.30	30	Mai-Atal . .	40	16.58	17.5
8.15	8.17	45	Daman . . .	25	16.24	16.27
8.45	8.52	57	Baresa . . .	18	15.56	16.—
9.30	—	70	Ghinda . . .	—	—	15.30

ANNOTAZIONI.

1. L'orario dei treni merci verrà fissato volta per volta dalla direzione della ferrovia e, possibilmente, in modo da non protrarre le partenze da Taulud oltre le 6.15 e da non seguire le partenze da Ghinda prima delle 14.30.

I treni merci seguono lo stesso orario relativo dei treni passeggieri e non accettano per nessuna ragione passeggieri europei.

2. Una volta ogni 4 settimane e cioè nella domenica dell'arrivo a Massaua del postale diretto dall'Italia, vi sarà, oltre al treno del mattino, un treno passeggieri in partenza da Taulud alle ore 15.

Analogamente una volta ogni 4 settimane e cioè nel mercoledì della partenza da Massaua del postale diretto per l'Italia, vi sarà, oltre al treno del pomeriggio, un treno passeggieri in partenza da Ghinda alle ore 6.

3. Tre volte al mese, in corrispondenza degli arrivi della posta d'Italia per via Aden, sarà effettuato un treno speciale (posta e merci) che partirà da Massaua alle ore 15.

La direzione.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 30 maggio 1907:

Malizia Ulisse, archivista di 3ª classe, rettificato il nome come appresso: Malizia Olisse.

Pilla Carlo, ufficiale d'ordine di 2ª classe, delle Amministrazioni dipendenti, nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe (a scelta) nel personale dell'Amministrazione centrale della guerra, dal 1° giugno 1907.

Personale della giustizia militare.

Con R. decreto del 25 aprile 1907:

Bacci comm. Emilio, avvocato generale militare, collocato a riposo a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° giugno 1907.

Gavina comm. Agostino, sostituto avvocato generale militare di 2ª classe, id. id. id. dal 1° id.

Con R. decreto del 28 aprile 1907:

Di Vico comm. Pietro, sostituto avvocato generale militare, nominato avvocato generale militare, a datare dal 1° giugno 1907.

Con R. decreto del 19 maggio 1907:

Inghilleri comm. avv. Calcedonio, presidente di sezione del Consiglio di Stato, esonerato dalla carica di giudice, presso il tribunale supremo di guerra e marina, a datare dal 1° giugno 1907.

Brunialti comm. prof. avv. Attilio, consigliere di Stato, giudice supplente nel tribunale supremo di guerra e marina — Perla comm. prof. avv. Raffaele, consigliere di Stato, nominati giudici nel tribunale predetto, dal 1° id.

Con R. decreto del 30 maggio 1907.

Mariotti comm. avv. Filippo, consigliere di Stato, nominato giudice supplente presso il tribunale supremo di guerra e marina, a datare dal 1° giugno 1907.

Farmacisti militari.

Con R. decreto del 30 maggio 1907:

Cesari dott. Carlo, farmacista di 2ª classe, ospedale Verona, col-

locato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° giugno 1907.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 25 aprile 1907:

Grimaldi cav. Francesco, maggiore contabile distretto Napoli, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 1° giugno 1907, ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 30 maggio 1907:

Figarolo di Gropello Giulio, capitano cavalleria — Di Stefano Mariano, tenente id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragioni di età.

Fabbricotti Riccardo, id. id. — Guidi Benedetto, id. id. — Bosdari Alessandro, sottotenente id., id. id. id. e sono inscritti, a loro domanda, col medesimo grado ed anzianità, nel ruolo degli ufficiali di riserva della propria arma.

Con R. decreto del 9 giugno 1907:

Palmari Alcide, sergente allievo ufficiale 64 fanteria, nominato sottotenente di complemento fanteria.

Ufficiali in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 19 aprile 1907:

De Luca Alfredo, capitano fanteria, collocato a riposo per aver raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti dal testo unico delle leggi sulle pensioni, dal 1° aprile 1907, ed inscritto nella riserva.

Antonucci cav. Domenico, id. id., id. id. id. id. dal 1° id. ed inscritto nella riserva.

De Pazzi cav. Pietro, id. id., id. id. id. id. dal 16 id., ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 30 maggio 1907:

Cojana cav. Raffaele, colonnello cavalleria — Cerri Gambarelli conte Carlo, id. id. — Oddenino cav. Michelangelo, tenente colonnello id. — Pietranera Pietro, capitano id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Beltramo Fedele, capitano contabile — Novara cav. Pietro, id. id. — Bartilotti Salvatore, tenente contabile, accettate la dimissione dal grado.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Intendenza di finanza.

Con R. decreto del 19 maggio 1907:

Scaini Eugenio, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione militare, è nominato ufficiale di scrittura di 5ª classe nelle intendenze di finanza, con l'annuo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 1° giugno 1907.

Borgna Stefano, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione militare, è nominato ufficiale di scrittura di 5ª classe nelle intendenze di finanza, con l'annuo stipendio L 1500, a decorrere dal 1° giugno 1907.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti*:

Con deliberazioni del 15 maggio 1907:

Fiorito Maria, ved. Barbalonga, L. 1280.
Taramina Maria, ved. Amerio, L. 640.
Camuzzi Alberto, direttore doganale, L. 3996.
Nuccorini Francesco, procuratore del Re, L. 6936.
Gala Francesco, operaio di marina, L. 560.
Salerno Pasquale, capo fuochista, L. 1300.
Derchi Felice, capitano, L. 2935.
Ragusa Giovanni, sotto brigadiere di finanza, L. 775.
Ciresola Marina, ved. Adami, L. 586.66.
Lorenzi Giuseppe, sorvegliante forestale, L. 810.
Di Palma Antonia, ved. Rinforzi, L. 817.66.
Bonaga Rocco, orfano di Emilio, ricevitore del registro, L. 563.66.
Cuomo Pasquale, disegnatore, L. 1295.
Darienzo Anna, ved. Romagnolo, L. 360.
Messina Elisabetta, ved. Messina, L. 250.
Ferranti Tito, guardia di finanza, L. 630.
Riggio Francesco, furier maggiore, L. 823.20.
Vinea Felicita, ved. Cavalli, L. 1466.66.
Amato Concetta, ved. Troncone, L. 180.83.
Bignami Giulia, ved. Baschieri, L. 479.
Nucci Donato, guardia carceraria, L. 880.
Toppa Francesca, ved. Masoero, L. 120.
Paoletti Luigi, maresciallo di finanza, L. 1250.
Curlewis Anna, ved. Flores, L. 2042.66.
Arduino Fortunato, maggiore, L. 3136.
Orio Teresa, ved. Sangiorgi, L. 300.
Percivali Secondo, caporal maggiore, L. 640.
Fabbro Virginia, ved. Fabbrello, L. 200.
Maraschi Maria, ved. Fava, L. 499.38.
Caccia Rosa, ved. Piccinelli, L. 540, di cui:
a carico dello Stato, L. 452.65;
a carico del comune di Sansepolcro, L. 87.35.
Miacava Pietro, sotto brigadiere di finanza, L. 729.
Zanotti Zaira, lavorante della guerra, L. 216.
Vigo Domenico, capitano, L. 2150.
Scolari Giuseppe, tenente, L. 1638.
Zini Clelia, ved. Massarenti, L. 864.
Farri Luigi, giudice, L. 3449.
Giacconi Balbina, operaia manifatture tabacchi, L. 408.24.
Pontari Domenico, brigadiere nelle guardie di città, L. 415.66.
Bossi Teresa, ved. Mauri, L. 1386.66.
Rizzo Antonia, ved. Bellantoni, L. 216.
Planchamp Antonio, operaio di marina, L. 342.
Boeris Santina, ved. Carignano, L. 1240.
Facchinelli Maria, ved. Cattaneo, L. 704.66.
Musti Rita, ved. Zenni, L. 828.66.
Ferrero Carlo, operaio della guerra, L. 697.50.
Tedeschi Vittoria, ved. Bonato, L. 294.33.
Dellavalle Adele, ved. Corrias, L. 557.
Isacchini Lodovico, guardia carceraria, L. 780.
Celebrini Paola, ved. Sbrana, L. 361.
Giordanino Maria, ved. Angiolini, L. 731.66.
De Gobbi, orfani di Domenico, operaio di marina, L. 198. 66.
Staderini Clelia, ved. Battelli, L. 161.25.
Robecchi Teresa, ved. Fiorillo, L. 820.
Liuzzo Salvatore, sotto brigadiere di finanza, L. 290.
Senesi Caterina, ved. Perini, L. 104.81.
Stocco Marina, ved. Piatto, L. 240.
Guasco Cristina, ved. Cevenini, L. 150.
Pomatico Gennaro, operaio di artiglieria, L. 345.60.
Cancellieri Angiolina, ved. Franchino, L. 1386.66.
Tatangelo Giovanni, soldato, L. 300.
Bucci Giovanni, caporale, L. 640.
Medici Alberto, soldato, L. 540.

Pulco Diego, soldato, L. 300.
Cinque Giuseppe, soldato, L. 300.
Mazza Luigi, caporale, L. 360.
Russo Giuseppa, ved. Benzo, L. 444.33.
Caiazzo Carmine, operaio manifatture tabacchi, L. 300.
Giulianelli Maria, operaia manifatture tabacchi, L. 412.80.
Melzani Pietro, brigadiere RR. carbinieri, L. 672.
Cappa Giulio, capitano, L. 2889.
Mannara Giuseppe, impiegato daziario, L. 1152, di cui:
a carico dello Stato, L. 218.47.
a carico del comune di Caltanissetta, L. 933.53.
Conti Filomena, madre di Fabrizi, soldato, L. 202.50.
Agostini Virginia, madre di Pollacchioli, soldato, L. 202.50
Cappellini Federico, ricevitore del registro, L. 1832
Quaglia Elena, ved. Brignani, L. 1206.66.
Gianola Adele, ved. Stasi, L. 669.
Vitrotti Giuseppe, operaio della guerra, L. 742.50.
Villani Lucia, ved. Savino, L. 250.
Andreaus Giuseppa, ved. Landi, L. 843.33.
Prota Carmela, ved. Coppola, L. 241.66.
Perrone Gio. Batta, aiuto contabile, L. 1170.
Provana Benedetta, ved. Baffigo, L. 256.
Cavalli Carlo, procuratore generale della Corte d'appello, L. 8000.
Savastano Luisa, ved. Guigliano, L. 224.
Storino Gesualda, ved. Salvati, L. 1030.66.
Varriale Luigia, ved. Varriale, L. 102.
Lombardi Saveria, ved. De Masi, L. 224.
Acciaro Arcangelo, 2° nocchiere, L. 740.
Vitiello Salvatore, cannoniere, L. 547.50.
Leo Maria Agnese, ved. Miglio, L. 432.33.
Valentini Pietro, marinaio, L. 518.
Luchi Anna, ved. Sorsanti, L. 267.60.
Musolla Gabriella, ved. Quintaluce, L. 161.
Potendo Filomena, ved. Tanzi, L. 400.
Bonardi Carolina, ved. Bersellini, L. 114.
Barbaro Regina, ved. Barbaro, L. 280.
Storace Luigia, madre di Pizzimbon, L. 240.
Gosi Zelmira, ved. Curtabili, L. 448.
Grasso Giovanna, ved. Cantelli (indennità), L. 2166.
Naldini Angiola, ved. Pratesi, L. 256, di cui:
a carico dello Stato, L. 235.46;
a carico della Casa di lavoro in Firenze, L. 20.54.
Nosadini Maria, ved. Danese, L. 960.
Antonelli Alfonso, commissario daziario (indennità), L. 3100, di cui:
a carico dello Stato, L. 3016.86;
a carico del comune di Napoli, L. 383.14.
Granata Michele, magazziniere delle privative, L. 1458.
Mingardi Giuseppe, sotto brigadiere di finanza, L. 775.
Rossini Stefano, guardia carceraria, L. 630.
Bardina Maria, ved. Moro, L. 212.
Chioppa Fedela, ved. Balestri, L. 228.
Messina Clementina, orfana di Antonio, maggiore, L. 510.
Bettica Domenico, caporale, L. 476.10.
Caloisi Vincenzo, agente di P. S., L. 900.
Maggioni Carlo, operaio della guerra, L. 682.50.
Valente Francesco, capitano, L. 2225.
Cambi Adelia, ved. Coli, L. 508.
Grassi Gaetano, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 1248.80.
Gricco Antonio, caporale, L. 432.
Papalini Antonia, operaia manifatture tabacchi, L. 399.
La Rota Matilde, ved. Fabris, L. 1086.
Satta Giuseppina, ved. Stella, L. 706.66.
Senesi Maria, ved. Baroni (indennità), L. 4777.
Piloni Giovanni, consigliere di Corte di cassazione, L. 7200.
Di Sena Antonio, sotto brigadiere di finanza, L. 683, di cui:
a carico dello Stato, L. 648.83;
a carico del comune di Firenze, L. 34.17.
Caparco Giuseppe, maresciallo di finanza, L. 1250.
Manna Caterina, ved. Esposito, L. 180.
Orsini Rosaria, ved. Montani, L. 267.33.
Morro Gio. Batta, maresciallo RR. carabinieri, L. 1299.20.
Ghio Enrichetta, ved. Romain, L. 300.
Orientale Natalino, operaio della guerra, L. 490.
Giuge Marina, ved. Gionchetti, L. 150.
Delfino Maddalena, ved. Mantero (indennità), L. 2100.
Polito Anna Maria, ved. Passaro, L. 406.33.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 15 corrente, in Grottolella, provincia di Avellino, ed il successivo giorno 16 in Sarre, provincia di Torino, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, 19 giugno 1907.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA

Elenco dei candidati dichiarati idonei nell'ultimo esame per il conseguimento della patente di segretario comunale

GRADUATORIA

Colacicchi Alighieri di Augusto, voti 164 — Amore Giovanni fu Sebastiano, id. 163 — Becciani Alessandro fu Guido, id. 162 — Ciccolini Ciro fu Pietro, id. 162 — Falchi Oreste fu Gustavo, id. 161 — Gregori Angelo di Giuseppe, id. 161 — Bufalini Massimino di Filippo, id. 160 — Laurenti Enrico di Giacomo, id. 160 — Bruno Alfredo di Enrico, id. 159 — De Angelis Mario di Natale, id. 156 — Mingardo Moisè di Girolamo, id. 153 — Gizzi Tullio Odoardo fu Emilio, id. 152 — Varnesi Attilio di Scipione, id. 151 — Facchini Arrigo di Giovanni, id. 151 — Cipriani Guido di Ettore, id. 151 — Leonoro Giovanni fu Antonio, id. 151 — Bruni Carlo di Nicola, id. 148 — Gonelli Alfredo di Luigi, id. 146 — Matteucci Emilio di Domenico, id. 146 — Pesci Angelo di Sante, id. 143 — Ricciotti G. Battista fu Pietro Paolo, id. 143 — Manci Eugenio fu Pilade, id. 143 — D'Attilia Tommaso di Andrea, id. 140.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Disposizione nel personale dipendente:

Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

Con R. decreto del 9 giugno 1907:

Durando Francesco, verificatore di 2ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio, in aspettativa per motivi di salute venne riammesso in servizio, dietro sua domanda, dal 16 giugno corrente.

MINISTERO D'AGRICOLTURA,

Divisione I — Sezione II — (Servizio

ELENCO *delle dichiarazioni pei diritti d'autore sulle opere dell'ingegno inscritte nel registro generale del del 25 giugno 1865, n. 2337, del 10 agosto 1875, n. 2652, e del 18 maggio 1882, n. 756, approvato*

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Art. 27, paragrafo 1° del

N. d'ordine del Registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
49622	Carosio Ermenegildo	*Always lappy* (sempre allegri). Cake-Walk. Celebre danza americana. Marcia per pianoforte.
49623	Detto	*Follie*. Polka per piano. (N. di cat. 105) . . . .
49624	Detto	*Vita nuova*. Gran valzer per piano . . . .
49625	Pitotti G. B. Frattina F., Galimberti, C., De Mia U.	*Praticoltura e alimentazione dei bovini*. Conferenze tenute in Cavarzere nell'inverno 1904-905.
49627	Bigliani Giuseppe	*La settimana!* Canzone a stornelli. Versi e musica dello stesso . . . .
49628	Barra Pompilio	*Il Problema del metodo nella scienza sociale*. Monografia . . . .
49629	Bertarelli Vittorio (direttore)	*Carta d'Italia* del Touring Club italiano, in 56 fogli, alla scala di 1 a 250,000, con altrettanti indici, riportanti in ordine alfabetico i nomi delle località segnate sui rispettivi fogli
49633	Rebecchini-Vanni E. e Tortora T. (Bonardi, Galanti, Zippel e Raulich)	*Manuale di storia del medio evo* (dal 476 al 1492), con 12 cartine storiche a colori e numerose incisioni, ad uso delle scuole normali. (Dal corso di storia antica, medioevale, moderna e contemporanea dei professori Bonardi, Galanti, Zippel e Raulich). (Biblioteca di storia e geografia. Collezione Paravia)
49634	Antoni Stefano	*Un tesoro ed una spiegazione* . . . .
49635	Mussa G. B.	*Storia di una conversione o la vittoria delle fede*, e la ristorazione cristiana dell'uomo e della società.
49636	Auché B., Surmont H. Galliard L, Wurtz R., Grancher Y., Netter A., Thoinot L. (Allaria G. B.)	*Febbri eruttive*. Traduzione e note originali del dott. prof. G. B. Allaria, con sette figure intercalate nel testo (Volume 2° del « Nuovo trattato di medicina e terapia » dei professori Brouardel P. e Gilbert A., tradotto in italiano, sulla 2ª edizione francese, da diversi, sotto la direzione del prof. Camillo Bozzolo).
49637	Durante Francesco (direttore) e Leotta Nicola (redattore)	*Trattato di medicina operatoria* generale e speciale. Depositata la puntata prima, da pag. 1 a 208, « Asepsi, antisepsi, anestesia, emostasi, dieresi e sintesi dei tessuti molli », con 231 figure intercalate nel testo, del Vol. I « Chirurgia generale »
49638	Pintus Sebastiano	*Un modesto ricordo offerto al popolo italiano* . . . .
49639	Preve Bartolomeo	*La via alla forza*. (Educazione fisica e morale nell'esercito). . . . .

INDUSTRIA E COMMERCIO

della proprietà letteraria ed artistica)

Ministero, durante la **1ª quindicina** *del mese di* **aprile** *1907 per gli effetti del testo unico delle leggi con R. decreto del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª) e delle convenzioni internazionali in vigore.*

testo unico delle leggi ecc. del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª).

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	OSSERVAZIONI
Stabilimento musicale M. Ugonino - Torino, 1° novembre 1905	Ditta editrice Ugonino Mario	Torino 29 novembre 1905	
Stabilimento musicale M. Ugonino, successore V. Sambolino, in Torino, coi tipi G. Mignani. Firenze, 15 ottobre 1905.	Ditta Sambolino Vittorio	Id. 9 id. »	
Detto, 15 id. »	Detta	Id. 9 id. »	
Tipografia Leone Vianello, già eredi Guarnieri. Adria, 15 ottobre 1906	Sindacato agricolo di Cavarzere	Rovigo 27 id. »	
—	Bigliani Giuseppe	Napoli 26 gennaio 1907	Art. 23. Non ancora cantata in pubblico.
Tipo-litografia Pergola Edoardo. Avellino, 1° gennaio 1907	Barra Pompilio	Avellino 30 id. »	
(Editore il Touring Club stesso). Istituto geografico Giovanni De Agostini e Compagni. Roma, 1906	Touring Club italiano	Milano 5 febbraio »	Art. 24. Depositati i 4 fogli segnati coi nn. 9 (Torino), 10 (Milano), 13 (Venezia) e 16 (Genova)
Stamperia Reale della Ditta dichiarante, Torino, 8 dicembre 1906	Ditta editrice G. B. Paravia e C.	Torino 1 marzo »	
Tipografia Giacomo Arneudo. Torino, 8 dicembre 1906	Antoni Stefano	Lucca 2 id. »	
Tipografia Cugini Baravalle e Falconieri, a cura della libreria del Sacro Cuore, Torino, 16 febbraio 1907.	Mussa G. B.	Torino 6 id. »	
Tipografia della Società dichiarante, Torino, 23 febbraio 1907.	Società l'Unione tipografico-editrice Torinese.	Id. 7 id. »	
Detta, 13 id. »	Detta	. 19 id. »	
Tipografia Salesiana, Torino, 20 febbraio 1907	Pintus Sebastiano	Id. 18 id. »	
Tipografia dell'Unione tipolitografica modenese, Modena, 12 marzo 1907	Prevo Bartolomeo	Modena 19 id. »	

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
49655	Tarizzo Giovanni	*Itinerario dei tramways ed omnibus di Roma ed orario delle tramvie elettriche dei Castelli romani*
49657	Comba Eugenio (Errera Carlo)	*Testo-Atlante di Geografia teorico-pratica*, ad uso della 5ª classe elementare, riordinato secondo le disposizioni del programma 29 gennaio 1905 dal dott. Carlo Errera
49658	De Croisset Francis e Thaide (Canè Alberto)	*Saper fare.....* (Tour de main). Commedia in 3 atti. - Traduzione italiana, di Alberto Canè, dal francese
49659	Gavault Paul e Chaway Robert (Antona-Traversi Camillo)	*La signorina Josette, mia moglie* (Mademoiselle Josette, ma femme). Commedia in 4 atti — Traduzione italiana di Camillo Antona-Traversi
49660	Colautti Francesco	*Gloria.* Dramma lirico in 3 atti, musicato da Francesco Cilea — Libretto . . . .
49661	Grassetti Riccardo	*Il Grottino*, ossia: Un gruppo di studenti marchigiani a Roma, un quarto di secolo fa . . .
49665	Palau Albertina	*C'era una volta.* Novelle delle Fate, con illustrazioni. . . . .
49666	Detta	*Nei paesi delle Fate.* Novelle fantastiche, con illustrazioni . . . .
49667	Rameau Giovanni (anonimo)	*Più che l'amore.* Romanzo — Traduzione dall'originale francese intitolato « Plus que de l'amour », di anonimo
49668	Porchat Giacomo (Vecoli Alcibiade)	*Novelle prodigiose.* Traduzione e riduzione italiana di A. Vecoli, dal francese, con illustrazioni
49669	Taine Ippolito Adolfo	*L'Antico regime* (Il Dispotismo prima del 1789). Traduzione italiana, di anonimo, dall'originale francese « Les origines de la France contemporaine: l'ancien régime ». — (Biblioteca storica)
49670	Anonimo	*Ignis ardens: Pio X e la Corte Pontificia* . . . .
49671	Wells G. H.	*Quando il dormente si sveglierà.* Traduzione italiana, di anonimo, dall'originale inglese « When the sleeper wokes ». — Un volume, con tre illustrazioni
49672	Björnstiern Björnson	*Mary.* Romanzo. — Traduzione italiana di anonimo dall'originale norvegese dello stesso titolo.
49673	D'Annunzio Gabriele	*L'orazione e la canzone in morte di Giosuè Carducci* . . . .
49674	Riccadonna Vittorio (Meardi Francesco)	*Progetto di un tronco-ferroviario Ronco-Voghera.* Quattro tavole in litografia. Tavola 1ª. *Linee ferroviarie d'accesso al porto di Genova* (scala da 1 : 250,000); tavola 2ª. *Profilo longitudinale della ferrovia Ronco-Voghera* (scala della lunghezza da 1 : 200,000); delle altezze da 1 a 10,000); tavola 3ª. *Progetto della linea ferroviaria Voghera-Ronco, con allacciamento a Rigoroso. Planimetria del 1° tronco Voghera Costa Vescovato* (scala 1 : 25,000); tavola 4ª. *Lo stesso*: Planimetria del 2° tronco: *Costa Vescovato Ronco, con allacciamento a Rigoroso e Pietra Bissara.* È annessa una *Memoria illustrativa*, indirizzata al ministro dei lavori pubblici dal deputato Francesco Meardi (relatore).

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura				*OSSERVAZIONI*
Tipografia del « Giornale » Roma, marzo 1907	Tarizzo Giovanni	Roma	28	marzo	1907	
Stamperia Reale della Ditta dichiarante, Torino, 10 gennaio 1907	Ditta editrice G. B. Paravia e Comp.	Torino	29	id.	»	
—	Grabinski-Broglio Luigi	Milano	30	id.	»	Art. 23. — Rappresentata in Italia la prima volta al Paganini di Genova, il 14 gennaio 1907.
—	Grabinski-Broglio Luigi	Id.	30	id.	»	Art. 23. — Rappresentata in Italia la prima volta al Manzoni di Milano il 18 marzo 1907.
Tipografia E. Sonzogno. Milano, 30 marzo 1907	Sonzogno Edoardo (editore)	Id.	30	id.	»	
Tipografia economica. Fabriano, 1 marzo 1907	Grassetti Riccardo	Ancona	2	aprile	»	
Stab. tipografico Salani. Firenze, 27 febbraio 1907	Salani Adriano (Ditta editrice)	Firenze	4	id.	»	
Detto, 15 gennaio »	Detta	Id.	4	id.	»	
Detto, 16 febbraio »	Detta	Id.	4	id.	»	
Detto, 2 aprile »	Detta	Id.	4	id.	»	
Stabilim. tipo-litografico F.lli Treves, Milano 4 marzo 1907	Società anonima editrice F.lli Treves)	Milano	6	id.	»	Art. 24. Depositato il 1° volume.
Detto, 31 id. »	Detta	Id.	6	id.	»	
Detto, 1° id. »	Detta	Id.	6	id.	»	
Detto, 21 id. »	Detta	Id.	6	id.	»	
Detto, 29 id. »	Detta	Id.	6	id.	»	
Tipografia Officine arti grafiche, in Pavia pel testo e litografia Tacchinardi e Ferrari, in Pavia, per le tavole, 28 febbraio 1907	Riccadonna Vittorio	Genova	8	aprile	»	

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo. Art. 27, paragrafo 2°, del

Numero del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
49630	Balmas Ettore	*Medaglione* di rame in galvanoplastica, rappresentante S. S Pio X, a mezzo busto, con intorno la scritta: « Pius X Pont. Max. », cm 10 di diam.
49631	Comba Eugenio (Errera Carlo)	*Testo-Atlante di Geografia teorico-pratica*, ad uso della 4ª classe elementare, riordinato, secondo le disposizioni del programma 29 gennaio 1905, dal dottor Carlo Errera.
49632	Rebecchini-Vanni E. e Tortora T. (Bonardi, Galanti, Zippel e Raulich)	*Manuale di Storia Orientale, Greca e Romana*, con dodici cartine storiche a colori e numerose incisioni, ad uso delle scuole normali. Dal « Corso di Storia Antica, Medioevale, Moderna e Contemporanea dei professori Bonardi, Galanti, Zippel e Raulich ». (Biblioteca di Storia e Geografia - Collezione Paravia).
49640	Foschini Gaetano F.	*Ave Maria*. Melodia da camera, per mezzo soprano o baritono, con accompagnamento di armonio o di pianoforte. Op. 123. (N. di cat. 14).
49641	Detto	*Confitebor tibi . . . in consilio* — Ps. 110 ad chorum quatuor vocum inaequalium (soprani, contralti, tenori e bassi), organo vel harmonio comitante. — Op. 117 (N. di cat. 8)
49642	Detto	*Confitebor tibi . . , in consilio* — Ps. 110. Ad chorum trium vocum virilium (tenori 1° e 2° e basso), organo comitante. Op. 117-*bis* (N. di cat. 9)
49643	Detto	*Beatus vir* — Ps. 111 ad chorum quatuor vocum inaequalium (soprani, contralti, tenori e bassi) organo vel harmonio comitante. — Op. 118 (N. di cat. 10)
49644	Detto	*Beatus vir* — Ps. 111 ad chorum trium vocum virilium, (tenori 1° e 2° e basso), organo comitante — Op. 118-*b* (N. di cat. 12)
49645	Detto	*Laudate pueri dominum* — Ps. 112 et *Laudate dominum omnes gentes* — Ps. 116 ad chorum quatuor vocum inaequalium (soprani, contralti, tenori e bassi) organo vel harmonio comitante. Op. 119 (N. di cat. 13)
49646	Detto	*Laudate pueri dominum* — Ps. 112 et *Laudate dominum omnes gentes* — Ps. 116 ad chorum trium vocum virilium (tenori 1° e 2° e basso) organo vel harmonio comitante Opera 119-*bis* (N. di cat. 15)
49647	Detto	*Tre piccoli pezzi per pianoforte*, stile antico. N. 1 Arietta. N. 2 Sarabanda. N. 3 Gavotta. Op. III. (N. di cat. 3)
49648	Bossi Marco Enrico	*Tota pulchra*. Mottetum ad chorum quatuor vocum inaequalium (soprani, contralti, tenori e bassi), organo comitante. Op. 96. (N. di cat. 17)
49649	Capocci Corrado	*Progetto di nuovi accessi ferroviari al Corso Vittorio Emanuele e al Vomero* (Napoli), a trazione elettrica con sistema misto, ad aderenza ed a dentiera, in un volume di 8 tavole eliografiche (3 planimetrie all'1|2000 e 5 profili longitudinali all'1|1000). N. 1 Galleria Vittoria (Cook) al Corso Vittorio Emanuele (Cariati)
49650	Detto	*Progetto id.* id.: N. 2. Piazza Municipio (Hôtel Londres) al Corso Vittorio Emanuele. (Cariati)
49651	Detto	*Progetto* id. id.: N. 3 « Corso Vitt. Em. (Cariati) a Petraio (Friedlaender) » . . . .
49652	Detto	*Progetto* id. id.: N. 4, Petraio (Friedlaender) a S. Elmo . . . .
49653	Detto	*Progetto* id. id.: N. 5. Petraio (Friedlaender) a piazza Vanvitelli. . . . .
49654	Tyrrel Giorgio (Pioli Teresa)	*Nova et vetera*. Meditazioni libere, tradotte dall'inglese da Teresa Pioli . . . .
49656	Scaglione Francesco Paolo	Elementi di psicologia e Pedagogia per le scuole normali e per i maestri, secondo i programmi e le istruzioni in vigore. Parti 3 in tre volumi. (Biblioteca di filosofia e di pedagogia - collezione Paravia - N. 95, 98, 101)

testo unico delle leggi, ecc., del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª).

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura				*OSSERVAZIONI*
Studio di incisione ecc. Ettore Balmas, Roma, 10 gennaio 1904	**Balmas Ettore**	**Roma**	**27**	**febbraio**	**1907**	**Depositata la riproduzione fotografica.**
Stamperia Reale della ditta dichiarante. Torino, 20 novembre 1906	**Ditta editrice G. B. Paravia e Comp.**	**Torino**	**1**	**marzo**	**»**	
Detta, 10 ottobre 1906	**Detta**	**Id.**	**1**	**id.**	**»**	
Stabilimento Pontificio grafico-musicale del dichiarante. Torino, 1° gennaio 1906	**Marcello Capra (editore)**	**Id.**	**20**	**id.**	**»**	
Detto, id. id.	**Detto**	**Id.**	**20**	**id.**	**»**	
Detto, id. id.	**Detto**	**Id.**	**20**	**id.**	**»**	
Detto, id. id.	**Detto**	**Id.**	**20**	**id.**	**»**	
Detto, id. id.	**Detto**	**Id.**	**20**	**id.**	**»**	
Detto, id. id.	**Detto**	**Id**	**20**	**id.**	**»**	
Detto, id. id.	**Detto**	**Id.**	**20**	**id.**	**»**	
Detto, 10 id	**Detto**	**Id.**	**20**	**id.**	**»**	
Detto, 1° id.	**Detto**	**Id.**	**20**	**id.**	**»**	
Stabilimento di riproduzioni M. Onorato. Napoli, 25 ottobre 1905	**Capocci Corrado**	**Napoli**	**22**	**id.**	**»**	
Detto	**Detto**	**Id.**	**4**	**dicembre**	**1906**	
Detto	**Detto**	**Id.**	**22**	**marzo**	**1907**	
Detto	**Detto**	**Id.**	**22**	**id.**	**»**	
Detto	**Detto**	**Id.**	**22**	**id.**	**»**	
Tipografia Vaticana, Roma, 25 maggio 1906	**Pustet Federico**	**Roma**	**27**	**id.**	**»**	
Stamperia Reale della ditta dichiarante. Torino, 15 settembre 1906	**Ditta editrice G. P. Paravia e comp.**	**Torino**	**29**	**id.**	**»**	

49662	Archinti L., Malaguzzi F. e Melani A.	*L'architettura nella storia e nella pratica*, in due parti: Parte 1ª « Degli stili nell'architettura », in tre volumi di testo ed altrettanti di tavole, in nero ed a colori. Depositati i due primi volumi del prof. Luigi Archinti (Chirtani): volume 1° « L'antichità pagana » con 548 figure nel testo e 110 tavole a parte; vol. 2° « Il Millennio dell'èra volgare », con 861 figure nel testo e 114 tavole a parte.
49663	Detti	*L'architettura nella storia e nella pratica*, in due parti: Parte 1ª « Degli stili nell'architettura », in tre volumi di testo ed altrettanti di tavole, in nero ed a colori. Depositato il III volume del prof. Francesco Malaguzzi-Valeri « Rinascimento - Barocco - Neoclassico - Moderno » con 245 figure nel testo e 105 tavole a parte, dei prof. Archinti L. e Malaguzzi F.
49664	Detti	*L'architettura nella storia e nella pratica*, in due parti: Parte 2ª « Dell'ornamento nell'architettura », del prof. Alfredo Melani, in due volumi di testo ed uno di tavole, in nero ed a colori: vol. 1° « L'Antichità e il Medio Evo (parte 1ª) », con 485 figure nel testo e 58 tavole a parte; vol. 2° « Il Medio Evo (parte 2ª) e l'Evo Moderno », con 472 figure nel testo e 114 tavole a parte.

Parti di opere depositate in continuazione dei depositi precedentemente fatti — Art. 24 del testo unico delle

Numero del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione
48739	Guareschi Icilio	Nuova enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica industriale, con applicazione a tutte le industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina ecc., illustrata con figure nel testo e tavole separate. (Pubblicazione a dispense riunite, poscia in volumi).	Stab. tipo-litografico della Società dichiarante. Torino 1906

Riproduzione di opere riservate entrate nel secondo periodo di protezione,

	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
49626	Thomas A. (Fusco Giovanni)	*Mignon*. Opera musicale: 1° pot-pourri per pianoforte, di Giovanni Fusco (pubblicato nel n. 1, anno VI del periodico quindicinale « Il Pianoforte », di gennaio 1907).

ELENCO *n. 7 delle opere riservate, per diritti d'autore, con speciali dichiarazioni ai sensi dell'art. 14 approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012*

N. d'ordine del registro spec.	Numero di iscrizione del *registro* generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o della rappresentazione dell'opera
14261	49627	Bigliani Giuseppe	*La settimana*. Canzone a stornelli. Versi e musica dello stesso autore	Non ancora eseguita in pubblico
14262	49658	De Croisset Francis e Thaide (Canè Alberto)	*Saper fare....* (Tour de main). Commedia in 3 atti. Traduzione italiana di A. Canè	Rappresentata in Italia la 1ª volta al *Paganini* di Genova, il 14 febbraio 1907
14263	49659	Gavault Paul e Chaway Robert (Antona Traversi Camillo)	*La signorina Josette, mia moglie*. (Mademoiselle Josette, ma femme). Commedia in 4 atti. Traduzione italiana di C. Antona Traversi	Rappresentata in Italia la 1ª volta al *Manzoni* di Milano, il 18 marzo 1907

Roma, 16 maggio 1907.

Stabilimento del dichiarante. Milano, settembre 1904	Casa Editrice Francesco Vallardi	Milano	3 aprile	1907
Detto, id. »	Detta	Id.	3 id.	»
Detto, id. »	Detta	Id.	3 id.	»

leggi sui diritti spettanti agli autori ed editori delle opere dell'ingegno, del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª)

DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO NELLA PREFETTURA			OSSERVAZIONI
	Primitivo		Attuale	
Società l'Unione tipografica editrice torinese	Torino	10 aprile 1906	7 marzo 1907	Depositato il volume 1° di pag. 1200 (oltre la prefazione)

registrate durante la stessa quindicina (art. 9 e 30 del testo unico delle leggi).

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura		OSSERVAZIONI
Stabilimento musicale del dichiarante, Torino, 1907	Gori Gustavo, editore	Torino	28 novembre 1906	Art. 9 e 30. Riproduzione, a mezzo della stampa, di 500 esemplari, da vendersi al prezzo di L. 0.40 l'uno.

del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652, e 18 maggio 1882, n. 756 (serie 3), durante la 1ª quindicina del mese di aprile 1907.

NOME DEL DICHIARANTE	Prefettura in cui fu depositata la dichiarazione	CERTIFICATO PREFETTIZIO		OSSERVAZIONI
		Numero di registro	DATA del deposito	
Bigliani Giuseppe	Napoli	154	26 gennaio 1907	Art. 23.
Grabinski-Broglio Luigi	Milano	125	30 marzo »	Art. 23.
Detto	Id.	126	30 id. »	Art. 23.

Il direttore capo della divisione I: S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 1/2 0/0, cioè: n. 010,974 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 31.50 e l'assegno provvisorio 3 1/2 0/0, n. 05,214 per l'annualità di L. 1.17, al nome di Giani *Elvira, Giuseppina* ed Alessandro fu Stefano, minori, sotto la patria potestà della madre Cassola Carlotta fu Giuseppe, domiciliati a San Sebastiano Curone (Alessandria), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi al nome di Giani *Natalina-Francesca-Giuseppina-Elvira ; Maria-Angela-Giuseppina* ed Alessandro fu Stefano, minore, veri proprietari delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0, cioè: n. 985,840 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 150, ora convertita in quella 3.75-3.50 0/0 n. 222,472 di L. 112.50-105 a favore di Pizzetta *Luigia* fu Giovanni Battista, minore, sotto la tutela di Canavy Luigi, domiciliato in Lione (Francia), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pizzetta *Maria-Luisa* fu Giovanni Battista, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell' articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0/0, cioè: n. 1,062,617 di L. 200, n. 1,062,618 di L. 100 e n. 1,062,619 di L. 25 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, al nome di Galtieri *Maddalena* fu Andrea, minore, sotto la tutela di Galtieri Domenico fu Saverio, domiciliata a Ferrandina (Potenza), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Galtieri *Maria Maddalena* fu Andrea, minore, ecc, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell' articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0/0, cioè: n. 920,269 e 1,078,033 d'iscrizione sui registri della Direzione generale di L. 330 e 275 rispettivamente al nome di Imoda *Ernesto* fu Marcellino, minore, sotto la patria potestà della madre Martinolo Rosalia fu Giuseppe, domiciliata in Torino, vincolate d'usufrutto vitalizio a favore della madre suddetta, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Imoda *Giovanni Lorenzo Ernesto Pio Giuseppe Mario* fu Marcellino, ecc, vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0, cioè: n. 1,300,877 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 385 al nome di *De Paolis* Francesca, Giovangiuseppe *Amalia*, Elvira e Francesco di Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre domiciliati a Prisco (Caserta) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *De Paulis* Francesca, Giovangiuseppe *Amelia*, Elvira e Francesco di Giovanni, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento del Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0/0, cioè: n. 642,405 di L. 190 e n. 750,863, di L. 40 al nome di Peano Giovanni di *Alberto*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torino (con avvertenza), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Peano Giovanni di *Carlo-Alberto*, minore, ecc., come sopra vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Butrico Nicolò fu Angelo, domiciliato in Palermo, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1797 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia di Palermo, in data 25 marzo 1907, in seguito alla presentazione per conversione di 13 certificati della rendita complessiva di L. 145, consolidato 5 0/0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al sig. Butricò Nicolò fu Angelo, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 19 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 20 giugno, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.90 e quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 20 giugno occore il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

19 giugno 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto* .	103 46 55	101.59 55	101.70 91
3 1/2 % *netto* .	102.30 62	100 55 62	100.66 44
3 % *lordo*	69 86 67	68.66 67	69 34 19

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 19 giugno 1907

Presidenza del presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 15.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Sunto di petizioni ed elenco di omaggi.

ARRIVABENE, segretario, legge il sunto di petizioni e l'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti, relativo alle registrazioni con riserva.

Presentazione di disegni di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge alcuni messaggi del presidente della Camera elettiva e dei ministri dell'interno e di grazia e giustizia coi quali si trasmettono al Senato i seguenti disegni di legge:

Proroga della data di estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei Regi ospedali di Chieti, Livorno e Lecce, e riunione in una sola delle tombole a favore degli ospedali di Chieti e di Lecce.

Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi presso il Ministero dell'interno.

Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Congedo.

Si accorda un congedo al senatore Doria-Pamphyli.

Votazione a scrutinio segreto.

DI PRAMPERO, segretario, procede all'appello nominale per la votazione della nomina di sei componenti della Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra.

Si lasciano aperte le urne.

Discussione del disegno di legge: «Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908» N. 547).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Legge un ordine del giorno presentato dal senatore Veronese e da altri senatori, e dichiara aperta la discussione generale.

VERONESE. Rilevata l'importanza del bilancio dell'istruzione pubblica, nota che l'istruzione elementare non risponde ai bisogni del paese; si dichiara fautore della avocazione della scuola elementare allo Stato.

Dimostra che l'istruzione media non corrisponde nè all'istituto classico, nè ai bisogni della società moderna; occorre pertanto riformarla.

La scuola privata influisce sinistramente sulla scuola media, e lamenta che non sia abbastanza vigilata.

Osserva che l'educazione fisica è da noi affatto trascurata ed invoca provvedimenti.

L'istruzione superiore è governata dalla legge Casati, che non risponde più ai bisogni attuali; da ciò una lunga congerie di leggine e di regolamenti che danno luogo a parecchi inconvenienti.

L'Amministrazione centrale non funziona come dovrebbe perchè è disorganizzata; quindi ritardi di pagamento di stipendi, malumori fra gli insegnanti, diffidenze generali, influenze illecite e leggi restrittive della libertà del ministro. La politica scolastica deve diventare una politica di governo se si vuole che l'Amministrazione risponda ai suoi fini.

Non è contrario al progettato miglioramento economico dei professori, ma avrebbe preferito una completa riforma economica. Scagiona i professori universitari dall'accusa di essersi valsi troppo dei corsi liberi e dice che nella maggioranza vi è perfetta correttezza.

È lieto che il ministro ed il Governo abbiano accettato l'ordine del giorno approvato dall'altro ramo del Parlamento sul miglioramento dei professori, ma non è altrettanto lieto delle dichiarazioni fatte per gli assistenti e per il personale subalterno. Ricorda

l'opera della Commissione nominata dal ministro Boselli ed accenna alle principali disposizioni del progetto di legge da essa proposto, e rileva che vi sono molte sperequazioni specialmente per il numero dei posti e per gli stipendi, sia per gli assistenti che per il personale tecnico. Il personale subalterno poi non ha nessuna carriera e nessuna garanzia per l'avvenire; bisogna elevarne gli stipendi ed esigere che non vi siano analfabeti.

Accenna da ultimo al fabbisogno finanziario per migliorare le condizioni degli assistenti, del personale tecnico e degli inservienti e si augura che il ministro vorrà accogliere l'ordine del giorno presentato.

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, ministro del tesoro. Presenta i seguenti disegni di legge:

Modificazioni al ruolo organico del personale amministrativo della R. Zecca;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1906-907;

Maggiore assegnazione di L. 950,000 sul capitolo 114: « Soprassoldo, trasporto, e altre spese per le truppe comandate in servizio di sicurezza pubblica e indennità ai RR. carabinieri », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1906-907;

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1903-907.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Presenta il disegno di legge:

Istituzione della sezione industriale presso la scuola di applicazione degli ingegneri annessa alla R. Università degli studi in Palermo.

Ripresa della discussione.

RIGHI. La principale ragione che lo muove a sostenere il miglioramento economico degli assistenti delle Università, e che lo indusse ad apporre la sua firma all'ordine del giorno del senatore Veronese, è l'interesse supremo della scienza e della coltura nazionale.

Dimostra le condizioni in cui si svolge l'opera degli assistenti, i quali spesse volte abbandonano la carriera dell'insegnamento, per accettare uffici più rimunerativi.

Occorre anche provvedere al personale addetto agli istituti scientifici, tenendo conto della varietà che esiste in questo personale

Sarà lieto se il ministro vorrà rinnovare le formali promesse fatte nell'altro ramo del Parlamento relativamente a questa questione.

BETTONI. Ricorda una questione che interessa molti insegnanti del ginnasio inferiore, e che fu sollevata nella discussione del precedente bilancio dell'istruzione pubblica.

Oggi non ha più ragione di essere la divisione del ginnasio in superiore ed inferiore, divisione che trasse origine dalla legge Casati, la quale trovò i ginnasi in condizioni tali che potevano giustificare quella divisione.

Oggi tutti coloro che vogliono essere ammessi all'insegnamento del ginnasio, si trovano nelle identiche condizioni di cultura; quindi la divisione è ingiustificata ed odiosa.

L'on. Boselli, rispondendo al senatore Cantoni, riconobbe l'inopportunità di mantenerla e diede affidamenti che poi non ebbero seguito.

Gli stessi professori sollevarono la questione economica e trovarono un'eco in questo e nell'altro ramo del Parlamento.

Anche a ciò l'on Boselli promise di provvedere; senonchè la dignità dei professori fu tanta, che essi arrivarono a rinunciare, per ora, a qualunque aumento di stipendio, pur di vedere tolta l'odiosa divisione.

Il ministro potrebbe quindi fare atto di giustizia, senza aggravio del bilancio.

In occasione della legge sugli esami, il senatore Villari parlò della necessità di sfollare la scuola media classica; egli è d'accordo col senatore Villari, ma le sue esigenze gli sembrano intempestive.

Prima di sfollare la scuola media classica, è d'uopo provvedere alla creazione di altri Istituti, nei quali in avviare tutti gli elementi meno atti alla cultura classica.

Il ministro deve poi interessarsi anche delle scuole private, nelle quali si insegna in modo deficiente, specialmente per ciò che riguarda la storia patria.

A suo parere, conviene incoraggiare gl'istituti che possono e vogliono essere pareggiati, e prendere provvedimenti severi verso quelli che non vogliono il pareggiamento.

Invita il ministro a chiedere maggiori mezzi per la manutenzione dei monumenti, e a riservare una parte delle sue attività a favore dell'arte musicale e del teatro, pur riconoscendo che l'onorevole Rava, personalmente, non ha trascurato di dare incoraggiamenti.

D'ANTONA. Dà lode al ministro di aver presentato i disegni di legge coi quali si sistema definitivamente l'Università di Napoli, e lo ringrazia.

Fa plauso al progetto di migliorare le condizioni economiche dei professori, ma vorrebbe prima sistemata la condizione degli aiuti e degli assistenti. Una volta sistemati economicamente i professori, occorre far cessare gli incarichi che purtroppo vanno sempre crescendo, e richiamare i professori allo scrupoloso adempimento dei propri doveri. Cita il caso di un professore che da cinque anni non fa lezione; ciò, certo, non è un buon esempio per gli studenti e nuoce alla disciplina universitaria.

Parla poi della libera docenza e dice che vi sono molti giovani veramente pregevoli che fanno il loro dovere, ma la maggioranza non risponde allo scopo dell'istituto, che vorrebbe meglio disciplinato nel suo funzionamento.

Accenna al progetto di legge che è stato presentato alla Camera, col quale si è tentato di elevare questo istituto alla dignità di quelli universitari. Si vorrebbe che i liberi docenti facessero parte non solo delle Facoltà e del Consiglio superiore, ma che potessero intervenire nei concorsi e avere a loro disposizione i materiali scientifici universitari. Prega il ministro di opporsi a queste richieste e di non confondere le funzioni e le attribuzioni dei due istituti, se non vuol creare una posizione impossibile ai professori universitari.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione e prega i senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

Ripresa della discussione.

TOMMASINI. Richiama l'attenzione del ministro sulla necessità d'istituire in Roma una scuola normale maschile.

Prega il ministro di portare la sua attenzione anche sull'insegnamento froebeliano e di procurare di istituire corsi simili a quelli che sono in Roma, in ogni regione d'Italia, affinchè gl'insegnanti possano avere una preparazione, non solo teorica, ma pratica e tale da poter affrontare il problema dell'educazione infantile.

Raccomanda da ultimo al ministro le sorti del liceo musicale di Roma e prega di sollecitare una soluzione, che risponda, non solo ai desideri di tutti, ma anche ai bisogni dell'educazione musicale nella capitale del Regno.

CANNIZZARO. Non voterà l'ordine del giorno proposto dal senatore Veronese ed altri, perchè crede impossibile poter fare una legge uniforme per gli assistenti; ammette però che se ne debba migliorare la condizione economica, tenendo conto della varia natura delle loro funzioni in confronto al numero degli studenti.

Ricorda che l'istituzione degli assistenti, nelle scienze sperimentali, ha carattere di temporaneità; ed appunto per questo essa ha dato utili effetti nell'insegnamento, poichè dalla carriera degli assistenti sono venuti valenti professori.

Lamenta la scarsa iniziativa del Ministero dell'istruzione pubblica per ciò che si riferisce all'insegnamento tecnico superiore, e ricorda le grandi cure che per esso ha avuto la Germania, che dall'insegnamento tecnico ripete la sua ricchezza.

Da noi il primo segno di un insegnamento tecnico rivolto all'industria - ma locale - è stata la scuola di Milano; si creò in seguito quella di Torino.

Il Ministero non ha potuto fare altro che accogliere le iniziative private e secondarle.

Raccomanda al ministro di curare maggiormente questo insegnamento, e di supplire ad una rappresentanza di esso Consiglio superiore, con quei membri che egli può nominare.

TODARO. Non è d'accordo con le idee espresse dai senatori Cannizzaro e D'Antona relativamente ai provvedimenti economici pei professori dell'Università e per gli assistenti.

L'ordine del giorno del senatore Veronese, anche da lui firmato, non chiede che si provveda a tutti gli assistenti nella stessa misura, ma chiede un provvedimento per migliorare le loro condizioni economiche, avuto riguardo alla differenza dei servizi che prestano.

Non gli sembra quindi giustificata l'opposizione all'ordine del giorno.

Il senatore d'Antona ha messo un ferro rovente nella piaga cancrenosa della libera docenza.

Bisogna tornare alle origini della libera docenza; occorre che lo studente paghi quei corsi che vuol frequentare, e che i corsi liberi siano dichiarati equipollenti a quelli ufficiali.

La libera docenza ha due fini: l'uno di completare l'insegnamento ufficiale, l'altro di servire al progresso della scienza.

Quindi la libera docenza deve rimanere.

L'aumento degli stipendi dei professori, pagati ancora nella misura della legge del 1862, è questione di giustizia, ed è voluto dall'interesse della scienza, che essi professano.

E parla infine dell'educazione fisica.

Ricorda ciò che è stato fatto lungo il XIX secolo a pro' della educazione fisica in Europa dai Governi e dall'iniziativa privata.

In Italia molto si è fatto dall'iniziativa privata e poco dal Governo: si sono emanati provvedimenti che sono rimasti lettera morta.

Non si è provveduto alla scuola magistrale centrale e ai seminari pedagogici, sebbene l'una e gli altri siano stati stabiliti per legge, e poi si lamenta la mancanza di maestri di ginnastica istruiti.

D'altro canto, pagandoli miseramente, non si possono avere i migliori ingegni che si sacrifichino a fare gl'insegnanti di ginnastica.

Non si sono poi provvedute le scuole di locali adatti e di mezzi necessari per gli esercizi.

Quando si discusse la legge sullo stato economico dei professori delle scuole medie, si promise solennemente una legge speciale per provvedere al miglioramento delle condizioni degli insegnanti di ginnastica.

L'oratore, concludendo, reclama la presentazione di tale disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale, riservata però la parola al relatore ed al ministro.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione per la nomina di sei componenti della Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra:

Senatori votanti		97
Maggioranza		48
Il senatore Taverna	ebbe voti	71
» Casana	»	70
» Sismondo	»	67
» Ricotti	»	66
» Melodia	»	66
» Lanza	»	53
» Baldissera	»	37
» Carafa d'Andria	»	18

Eletti i senatori Taverna, Casana, Sismondo, Ricotti, Melodia e Lanza.

Togliesi la seduta alle ore 17.45.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 19 giugno 1907

Presidenza del vice presidente TORRIGIANI.

La seduta comincia alle 14.

SCALINI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati: Galluppi, Romanin-Jacur, Rovasenda, Fani e Fracassi.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde ai deputati: Campus-Serra, Cao-Pinna, Pais-Serra, Carboni-Boy, Solinas-Apostoli, Pinna, Scano, Abozzi, Castoldi e Giordano-Apostoli che domandano se, di fronte ai risultati dei giudizi penali esauritisi sui fatti del maggio 1906 in Sardegna, non creda opportuno far appello alle sovrane prerogative di grazia od indulto; nel fine della pace pubblica e del rasserenamento degli animi in quella isola.

Risponde altresì ad altra interrogazione sui fatti medesimi all'effetto di cancellarne le tracce, presentata dagli onorevoli: Chiesa, Vicini, Gaudenzi, Tasca, Viazzi, Comandini, Treves, Pala, Montemartini, Morgari, Pipitone, Ferrarini e Pescetti.

In pari tempo risponde all'on. Aroldi che chiede che si eviti che l'istituto della libertà provvisoria divenga strumento di persecuzione politica.

Dichiara che il Governo, quando saranno esauriti tutti i processi, terrà conto del voto espresso nelle due prime interrogazioni con quelle riserve di tempo e di misura che crederà convenienti; e respinge nel modo più assoluto l'accusa mossa all'on. Aroldi all'autorità giudiziaria di Cagliari, alla quale tributa plauso per aver nobilmente compiuto, anche in questa dolorosa occasione, il proprio dovere. (Benissimo!)

Conclude col far voti per la rigenerazione economica della Sardegna verso la quale il Parlamento dimostra, anche con i provvedimenti che sta deliberando, il più sincero affetto. (Approvazioni).

CAMPUS-SERRA si unisce all'encomio, ben meritato, all'autorità giudiziaria della Sardegna, che seppe tenere alto il decoro delle sue tradizioni, sceverando i delinquenti dai miseri traviati; e prende atto dei propositi manifestati dal Governo (Bene).

VICINI si associa alle lodi alla magistratura giudicante, non alla inquirente; la quale non seppe compiere il suo dovere con la celerità imposta dalle circostanze e col distinguere gl'innocenti dai colpevoli. Si dichiarerà sodisfatto delle dichiarazioni del Governo, se, per quelli che sono già condannati, interverrà tosto il provvedimento pacificatore, solennizzando così nel modo più degno il centenario di Garibaldi.

AROLDI censura la magistratura inquirente por avere immaginato reati inesistenti allo scopo di negare la libertà provvisoria alla maggior parte degl' imputati per i fatti di Cagliari.

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, scagiona la magistratura inquirente dagli addebiti mossi ad essa dagli onorevoli Vicini ed Aroldi, dimostrando che, per la flagrante violenza alle autorità, la libertà provvisoria non era ammissibile e che non si può pretendere sia rapida l'istruttora, quando si tratta di cinquecento imputati.

VICINI vorrebbe replicare (Vivissimi rumori).

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per le finanze, espone ai deputati Giuseppe Majorana e Pantano i provvedimenti presi dal Governo in seguito all'uragano che ha devastato i vigneti dei comuni di Trecastagne, Viagrande e Zafferana Etnea (Bene).

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, attende i rapporti delle autorità locali per prendere gli opportuni provvedimenti.

MAJORANA GIUSEPPE ringrazia raccomandando la maggiore sollecitudine e larghezza nei soccorsi.

PANTANO si associa, invocando altresì l'azione del Governo per far cessare il conflitto relativo alla circumetnea.

Presentazione di disegni di legge.

MIRABELLO, ministro della marina, presenta un disegno di legge per l'impianto e l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nell'Eritrea.

LACAVA, ministro delle finanze, presenta un disegno di legge per modificazioni ed aggiunte alla convenzione per l' affitto delle terme di Montecatini.

Seguito della discussione sui provvedimenti per Roma.

GREPPI ritiene che siavi contraddizione nella interpretazione data dal presidente del Consiglio all'art. 7.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, esclude la supposta contraddizione.

CURIONI prende atto che il presidente del Consiglio non considera come aree fabbricabili e quindi tassabili, quelle destinate alla rete stradale, alle piazze e simili.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, consente in questa interpretazione.

CORNAGGIA trova eccessiva la disposizione per la quale le ville e i giardini verrebbero assoggettati alla tassa per tutti gli anni decorsi fino al giorno in cui fossero destinati alla fabbricazione.

POZZI, relatore, osserva che la disposizione non colpisce gl'istituti di beneficenza, come teme l'on. Cornaggia, e che è diretta a favorire la conservazione delle ville e dei giardini.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, aggiunge che la disposizione fu diretta anche ad evitare che si frodasse la legge circondando di un esteso giardino destinato a sparire, un piccolo edificio.

(L'art. 7 è approvato).

GUARRACINO vorrebbe che fosse ammessa una revisione periodica della dichiarazione del valore fatta dal proprietario, e che, piuttosto che con la minaccia di tasse, si promuovesse la edificazione con agevolazioni fiscali ed altre provvisioni.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, osserva che le agevolazioni si sono dimostrate inefficaci e che a Roma, per l'incremento della popolazione, è più facile l'aumento che la diminuzione del valore delle aree; ed è appunto questo aumento che la legge vuol devolvere a beneficio comune.

(L'art. 8 è approvato).

DANEO, all'art 9, proponeva di aggiungere: « Tale prezzo dovrà essere aumentato dall'ammontare delle tasse percette dal Comune sopra l'area espropriata, dopo l'accertamento del suo valore per gli effetti della tassa ». Però non vi insiste.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, crede che il disegno di legge provveda sufficientemente ad ogni caso che sia meritevole di speciale riguardo.

CURIONI rileva che il municipio di Roma acquista, con l'art. 9, il diritto di consentire o no la fabbricazione nelle zone del piano regolatore; onde segnala il pericolo che si crei così una sorgente di speculazioni illecite.

Presidenza del presidente MARCORA.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, risponde che il piano regolatore di Roma è già pronto e sarà sollecitamente pubblicato. Esclude poi che il comune di Roma possa arbitrariamente procedere nella fabbricazione delle varie zone; la fabbricazione sarà semplicemente disciplinata dal comune di Roma.

SANTINI fa osservare all'on. Curioni che l'Amministrazione comunale di Roma non può essere sospettata di favoritismi.

CURIONI, per fatto personale, dichiara di non aver fatto altro che segnalare il pericolo di qualche indiscrezione.

(Si approvano gli articoli 9, 10, 11, 12, 13).

MARAINI CLEMENTE propone un articolo aggiuntivo nel senso che l'istituto per le case popolari sia autorizzato a costruire anche edifizi ad uso di educatorî ed asili d'infanzia.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, prega l'onorevole Maraini di non insistere, dichiarando che, in una prossima riforma alla legge generale sulle case popolari, studierà se e come si possa tener conto del suo concetto.

Propone poi il seguente articolo aggiuntivo:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare mutui fino alla somma di dieci milioni di lire ad un Istituto delle case per gli impiegati di Roma, alle condizioni, nei termini e con le garanzie che saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

« Lo statuto dell'Istituto dovrà pure essere approvato con decreto reale.

« All'Istituto delle case degli impiegati in Roma sarà accordata l'esenzione dalla imposta sui fabbricati per dieci anni e dalle altre tasse dalle quali sono esenti le case popolari ».

MARAINI CLEMENTE prende atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio, e non insiste.

LUZZATTI accetta la nuova formula proposta dal presidente del Consiglio; però vorrebbe fosse chiarito che il mutuo dei dieci milioni si fa all'interesse massimo del 4 per cento.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno, risponde che non si può improvvisare un calcolo di ammortamento; ma assicura che terrà conto della raccomandazione dell'on. Luzzatti, essendo animato dalle migliori intenzioni a favore degli impiegati.

FERRARIS MAGGIORINO ringrazia il presidente del Consiglio, e accetta la sua nuova proposta.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno, dichiara che l' Istituto delle case popolari sarà congegnato in modo da escludere ogni tentativo di speculazione.

(Si approva l'articolo aggiuntivo proposto dal presidente del Consiglio).

CURIONI, all'art. 14, domanda se i terreni potranno essere espropriati tenendo conto eventualmente del contributo del *plus-valore* che possono avere acquistato, e che i proprietari avranno pagato.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno, risponde negativamente, poichè il Comune non può domandare un contributo vietato dalla legge.

CURIONI confida che il presidente del Consiglio chiarirà ogni dubbio col regolamento.

(Si approvano gli articoli dal 14 al 30).

CELLI, all'art. 31, propone che alla tabella degli edifizi universitari si aggiunga quello per la clinica pediatrica.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, accetta, dichiarando che questa e le altre cliniche di cui nel disegno di legge faranno parte integrante del Policlinico.

BACCELLI GUIDO, relatore, si unisce alle spiegazioni del presidente del Consiglio.

(Si approvano gli articoli 31 e 32).

TORLONIA LEOPOLDO, all'art. 33, deve far plauso al presidente del Consiglio per aver risoluto il problema dell'istituto dei ciechi.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ringrazia.

(Sono approvati gli articoli 33, 34 e 35).

CAVAGNARI, all'art. 36, domanda per quale motivo si includa in questa legge uno stanziamento relativo alla costruzione di una nuova sede pel Ministero dei lavori pubblici.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, risponde che bisogna sistemare gli uffici delle poste e dei telegrafi; e che lo stanziamento dell'art. 36 è per il contributo del Ministero dei lavori pubblici, che avrà sede nuova a villa Patrizi, nell'acquisto della villa medesima.

(Si approvano l'art. 36 e tutti gli altri articoli del disegno di legge con emendamenti concordati tra Governo e Commissione).

Presentazione di relazioni.

CHIMIRRI presenta la relazione sul disegno di legge, emendato dal Senato, per disposizioni concernenti le armi ed i pubblici esercizi.

CREDARO presenta la relazione sul disegno di legge, emendato dal Senato, sui trasferimenti dei professori universitari.

POZZI DOMENICO presenta la relazione sopra una domanda di procedere contro l'on. Arigò.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi ».

BACCELLI ALFREDO ricorda le gravi conseguenze della legge del 1888 a danno delle popolazioni agricole e la sua interpellanza che provocò la nomina di una Commissione per preparare un disegno di legge che ripari ai danni.

Approva la disposizione del disegno di legge che ora si discute intorno alla sospensione delle affrancazioni a norma della legge del 1888; ma rileva le difficoltà alle quali darà luogo lo speciale giudizio conciliativo che ora si vuole istituire. Se, per amor della pace, questo giudizio potrà approvarsi, deve però esprimersi chiaramente che pei casi nei quali si voglia insistere nelle violenze e nelle invasioni, innanzi tutto si debba far luogo alla reintegrazione di chi fu spossessato.

Del resto la grave questione degli usi civici non potrà essere risoluta con frammentari e parziali ritocchi, deve quindi al più presto presentarsi il disegno di legge organico che regoli tutta la materia; si deve trovar modo, con agevolazioni di mutui o con facoltà di espropriazioni, di far trovare a disposizione dei Comuni e delle Università agrarie le terre necessarie per l'uso delle popolazioni; e tutto si deve coordinare col credito agrario e con le cattedre ambulanti di agricoltura perchè le nostre regioni si avviino a progresso.

Venga dunque al più presto la nuova legge organica, reclamata così dalle popolazioni, che hanno bisogno di terre, come dalla proprietà, che ha bisogno di sicurezza (Vive approvazioni).

LEALI si associa. Pur ritenendo inopportuno il disegno di legge, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Baccelli.

BISSOLATI consente nella sospensione, che la legge stabilisce, delle leggi concernenti l'affrancazione dei terreni dagli usi civici, le quali per consenso di tutte le categorie degli interessati erano riconosciute ingiuste e non rispondenti al loro fine. Vuole esteso il provvedimento della sospensione anche alle transazioni per le quali sia ancora in corso il giudizio di retifica.

Segnala l'opportunità di questa legge transitoria, destinata a regolare la materia degli usi civici sino all'attuazione, forse non facile nè sollecita, della legge definitiva.

Ricorda i dissensi manifestatisi nella Commissione circa l'esercizio delle ordinarie azioni possessorie da concedersi ai proprietari dei terreni, e rileva che di tali azioni non può parlarsi nel caso di un diritto *sui generis*, quale è l'uso civico, non regolato dal Codice, anche perchè verrebbe a menomarsi il diritto degli utenti, i quali non avrebbero tutelato il possesso del loro diritto, e perchè si darebbe vita a due giudizi contemporanei sulla stessa questione, uno innanzi al pretore e l'altro innanzi alla Giunta.

È lieto che nel nuovo testo concordato si sia ovviato a quest'ultimo inconveniente, prescrivendo l'esercizio dell'azione di reintegro innanzi alla Giunta d'arbitri; propone però che a queste vengano deferiti anche i giudizi possessori attualmente pendenti, e ciò allo scopo di evitare nuove agitazioni (Bene, a sinistra).

BIANCHI EMILIO loda il nuovo testo concordato dell'art. 4, col quale si dirimono le divergenze sorte in seno alla Commissione circa l'esercizio delle azioni possessorie. Consente nella necessità di provvedere, in modo definitivo e con speciale riguardo ai diritti delle popolazioni, al grave argomento degli usi civici; frattanto riconosce opportuno il disegno di legge attuale.

Invoca la trasformazione in cooperative delle comunità agrarie, perchè essa potrà arrecare notevoli vantaggi ai lavoratori ed all'agricoltura nazionale (Bene).

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Riserva la completa trattazione del problema degli usi civici a quando, terminati gli studi della speciale Commissione che se ne occupa, presenterà il disegno di legge definitivo. Segnala il carattere di opportunità e di praticità della legge attuale, la quale sospende l'applicazione di quelle del 1888 e del 1891 di cui per unanime consentimento si sono riconosciuti gli errori e deplorate le funeste conseguenze.

E tanto questo disegno di legge è utile ed opportuno che è bastata la presentazione di esso per ridonare la calma a tutte le popolazioni che erano in fermento per questioni relative ad usi civici.

Riconosce impossibile di applicare a questo argomento le norme comuni del codice, sicchè era necessario escogitare, in via provvisoria, procedimenti e regole speciali inspirate soprattutto al concetto di affrettare la soluzione delle controversie in corso.

A ciò provvede il giudizio conciliativo da istituirsi innanzi alla Giunta d'arbitri, alla quale si dà giurisdizione anche per le azioni di reintegro, ovviando agli inconvenienti finora lamentati.

Prega la Camera di consentire al Governo un termine maggiore di quello proposto nell'art. 8 della Commissione per la presentazione del disegno di legge definitivo. (Approvazioni).

CANEVARI, relatore, pone in evidenza i danni che la legislazione vigente arrecò tanto ai proprietari quanto agli utenti; insiste quindi sulla convenienza, riconosciuta da tutti, di sospenderne l'applicazione.

Consente nel principio sostenuto dall'on. Bissolati circa l'estensione della sospensione alle transazioni non ancora ratificate. Nota come le invasioni dei terreni trovassero spiegazione nelle lacune della legislazione, la quale non forniva alle masse lavoratrici altro mezzo per fare valere i diritti che ritenevano di avere sui terreni medesimi.

Rileva pure come le azioni possessorie del diritto comune, non costituiscano, in materia di usi civici, tutela sufficiente del diritto dei proprietari e non ne assicurino nessuna a quello degli utenti; osserva come assai bene provveda a tutto ciò il mezzo escogitato dal disegno di legge, ossia il giudizio conciliativo innanzi alla Giunta d'arbitri connesso coll'eventuale giudizio possessorio affidato alle Giunte medesime.

Conviene che il provvedimento è di carattere eccezionale, ma nota che eccezionale e gravissima è la situazione, giuridica e di fatto alla quale occorre portare rimedio.

Insiste nel rilevare i pregi del disegno di legge che segnerà il principio di una vera pacificazione, e raccomanda alla Camera l'approvazione. (Approvazioni).

(Si approvano i primi tre articoli).

BACCELLI ALFREDO compiacendosi che ministro e maggioranza

della Commissione abbiano finito con lo accogliere il principio fondamentale della tutela del possesso da lui sostenuto nella relazione di minoranza, ritira il comma aggiuntivo presentato a tal fine da lui e da altri dieci deputati del Lazio.

CAVAGNARI chiede con quale procedura si darà esecuzione alle decisioni della Giunta degli arbitri.

CANEVARI, relatore, avverte che a ciò provvede il regolamento fatto per la esecuzione della legge 1888 e che rimane in vigore.

(Si approva l'art. 4 secondo il nuovo testo e si approvano gli altri articoli dal 5 al 7).

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio, all'art. 8, propone che il termine per la presentazione della legge definitiva sia dal 31 dicembre 1907, prorogato al 30 giugno 1908.

(L'art. 8 è approvato con questa modificazione).

BISSOLATI propone un articolo aggiuntivo nel senso che i giudizi possessori pendenti siano deferiti alla Giunta degli arbitri.

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio, trattandosi di una disposizione transitoria, crede sia più opportuno che venga definita con decreto reale.

CAVAGNARI propone un articolo in questo senso.

BISSOLATI insiste nella sua proposta, anche per l'urgenza di provvedere prima dell'imminente raccolto del grano.

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio, nota che quasi sempre le disposizioni transitorie sono emanate per decreto reale in base a delegazione del potere esecutivo.

Assicura che provvederà sollecitamente.

BISSOLATI insiste nella proposta, modificandone la forma come segue: « ..... i giudizi possessori pendenti innanzi al pretore ».

CANEVARI, relatore e COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio, così modificata la proposta, l'accettano.

(È approvata).

Presentazione d'un disegno di legge e di relazioni.

TITTONI, ministro degli affari esteri, presenta un disegno di legge per approvazione della convenzione di Berna relativa al trasporto delle merci in ferrovia.

BERGAMASCO presenta la relazione sul disegno di legge per la costruzione dell'edificio per la Cassa depositi e prestiti.

MATTEUCCI presenta la relazione sul disegno di legge per modificazioni alle norme di polizia forestale.

Completamento di Commissione.

PRESIDENTE, in seguito al mandato ricevuto dalla Camera, chiama l'onorevole Domenico Pozzi a far parte della Commissione pel codice di procedura penale in sostituzione dell'onorevole Luigi Lucchini.

Discussione del disegno di legge: spese militari al 30 giugno 1917.

TREVES chiede che sia sospesa la discussione di questo disegno di legge, in attesa delle risultanze della inchiesta sull'amministrazione della guerra (Commenti). Afferma di non essere mosso da alcun preconcetto antimilitarista, e di non essere a niuno secondo nell'amore verso la patria.

Ma, quando, dopo gli enormi dispendi del passato si sente affermare dai competenti che siamo disarmati e indifesi, il paese ha diritto di chiedere che non gli si impongano nuovi sacrifici finchè non gli si possa dare il sicuro affidamento che le somme assegnate al Ministero della guerra saranno saggiamente ed utilmente impiegate.

E questo sentimento dell'intero paese condusse l'on. Sonnino prima a proporre la nomina della Commissione dei dodici, e poi l'on. Giolitti a proporre la Commissione d'inchiesta.

Se con questa proposta il Governo non ha mirato ad illudere e Parlamento e paese, ma vuole seriamente raggiungere l'accertamento della verità e determinare il più efficace ordinamento della difesa nazionale, la conclusione necessaria è di sospendere l'approvazione di queste nuove spese.

E a questa stessa conclusione avrebbe dovuto, per esser logica, venire la Commissione parlamentare dei dodici, che ha riferito su questo disegno di legge. Senonchè il relatore, dopo aver fatto la più grave critica dell'amministrazione e dell'ordinamento attuale, con patente contraddizione, propone l'approvazione, sia pure in misura ridotta, delle nuove spese.

Si comprendevano le proposte del Governo, che presentava un piano organico e completo di spese per duecento milioni; e chiedeva di spenderle assumendone la responsabilità. Ma la proposta della Commissione, che proponendo sessanta milioni, rappresenta quasi un compromesso fra le due opposte tendenze, non può che essere respinta in nome della logica e della coerenza.

Esamina le ragioni addotte dalla Commissione per giustificare la sua proposta, ed afferma che non è affatto dimostrata la improrogabilità di siffatte spese, o almeno della massima parte di esse (Commenti).

Se deve prestarsi fede alle dichiarazioni reiterate del ministro degli esteri, non vi è alcun pericolo prossimo di difficoltà internazionali (Commenti). Per tutte queste ragioni, adunque, propone che qualunque deliberazione sulle nuove spese militari sia rimessa a quando saranno note le conclusioni della Commissione di inchiesta.

L'oratore conclude affermando che la Camera, col votare la pregiudiziale da lui proposta, si renderà fedele interprete della volontà del paese (Commenti — Rumori).

SONNINO parla contro la pregiudiziale. Ritiene che la Camera non debba mettere il Governo in condizione di provvedere, sulla propria responsabilità, con provvedimenti non approvati dal Parlamento, a quelle, che esso afferma necessità improrogabili della difesa nazionale.

Ormai l'inchiesta nell'Amministrazione della guerra è un fatto compiuto. La Camera non deve addossare alla Commissione d'inchiesta la gravissima responsabilità di ritardi, che potrebbero essere gravemente pregiudicievoli. La Camera, deve, invece, volere che l'opera della Commissione si esplichi in modo esauriente, con piena calma e con piena serenità.

Di fronte a questa situazione di fatto, non vi è altra soluzione all'infuori di quella, a cui è venuta la Commissione dei dodici, che concilia i termini apparentemente contraddittori della questione.

Non trattasi di esprimere fiducia o sfiducia nel Governo; trattasi di provvedere alle urgenze improrogabili, e in pari tempo di lasciare che il piano organico e completo delle spese militari possa essere discusso ed approvato in base ai risultati dell'inchiesta.

Osserva che, per quanto l'orizzonte politico sia ora abbastanza sereno, il miglior modo di assicurare la pace è pur sempre quello di provvedere alla difesa (Benissimo).

Per queste ragioni crede che la Camera non possa, senza abdidare ai suoi diritti e alle sue funzioni, ricusarsi di passare alla discussione delle proposte della Commissione e debba perciò respingere la pregiudiziale (Vive approvazioni — Congratulazioni).

Interrogazioni.

MORANDO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto interroga il ministro delle finanze e quello di agricoltura, industria e commercio, onde sapere se intendano di prendere provvedimenti diretti ad impedire che, con danno del nostro commercio vinicolo, si faccia specialmente per via marittima esportazione di miscele di vini italiani con vini stranieri di qualità inferiore, in recipienti di marca italiani e venduti con denominazioni di qualità di vini italiani.

« Battaglieri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se intenda che siano sollecitamente pagate al comune di Riesi, le quote di concorso sugli stipendi dei maestri elementari, che sono a carico dello Stato, per le leggi 11

aprile 1886 e 8 luglio 1904 e che si riferiscono agli esercizi 1904, 1905 e 1906.

« Pasqualino Vassallo ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio per conoscere gl'intendimenti del Governo in ordine alla necessità di addivenire ad una riforma della legge forestale, nel senso di renderla meno gravosa per le popolazioni delle montagne, specialmente col limitare l'applicazione dei vincoli alle regioni nelle quali si ravvisi strettamente necessaria e con l'esonerare i Comuni dal contributo pel mantenimento delle guardie forestali accollandone invece l'intera spesa allo Stato.

« Rastelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sull'avvenuto scioglimento del Consiglio comunale di Camerino.

« Antolisei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se e come intenda provvedere a che venga assicurato un più equo trattamento ai ferrovieri della linea Roma-Viterbo.

« Canevari ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della guerra per conoscere il risultato di quelle indagini sulla condotta del comandante del corpo di spedizione in Cina, che nel 1904 il Governo dichiarò di voler istituire.

« Bertolini ».

VIGANO', ministro della guerra, risponde alla interrogazione dell'onorevole Bertolini. Appena esauriti i due processi contro il tenente Modugno, dispose una inchiesta sulla condotta del Comando del nostro corpo di spedizione in Cina.

Le conclusioni della Commissione d'inchiesta sono le seguenti: Non si può escludere che alcuni soldati del nostro corpo di spedizione in Cina abbiano commesso fatti biasimevoli, che, per la loro limitata importanza, rimasero celati e impuniti. Ma ciò non implica affatto la responsabilità del comandante del nostro corpo di spedizione, che anzi merita i maggiori encomi per aver mantenuto la disciplina in condizioni estremamente difficili, e per aver con cura costante provveduto al benessere delle nostre truppe, le quali, anche in quella occasione, tennero alto l'onore dell'esercito, meritandosi l'approvazione e la riconoscenza del paese (Bene — Bravo).

BERTOLINI ringrazia per la sollecita risposta. È altamente lieto che i risultati dell'inchiesta siano tali quali li ha dichiarati l'onorevole ministro (Bene).

Sull'ordine del giorno.

BRUNIALTI chiede che la sua mozione, relativa all'affare Nasi, sia abbinata con quella dell'on. Turati.

(Così è stabilito).

La seduta termina alle ore 20.

DIARIO ESTERO

L'Imperatore d'Austria, circondato dagli arciduchi ed alti dignitari, ha inaugurato solennemente ieri a Vienna il Reichsrat austriaco i cui deputati sono stati ultimamente eletti col suffragio universale.

Il discorso del Trono dice:

« Io vi ho adunati intorno al mio trono al principio della nuova importante sessione e vi saluto cordialmente.

« La riforma elettorale che col togliere ogni privilegio nel diritto elettorale, ha dichiarato maggiorenni tutti i cittadini ed ha dato a ciascuno un'eguale influenza negli affari pubblici, è basata sulla fiducia che io ho nella fedeltà dei miei popoli verso lo Stato. La nuova Camera avrà lo speciale compito di giustificare questa fiducia e di provare che l'essenziale estensione delle basi legali politiche ha per conseguenza l'aumento delle forze politiche dello Stato. Il comune diritto di deliberazione impone il dovere della comune responsabilità per la sorte di tutti.

« Perciò io attendo che la rappresentanza del popolo, eletta in base al suffragio universale, con la coscienza dei suoi doveri verso lo Stato sarà pronta a dare le cure necessarie per la soddisfazione dei bisogni dello Stato e a lavorare al benessere della patria.

« Parimente attendo che la Camera dei signori, per la quale è stata creata una nuova garanzia della sua importanza, manterrà anche per l'avvenire le sue tradizioni.

« Innanzi tutto è necessario l'esercizio del diritto di esame del bilancio, la modificazione del regolamento della Camera e l'attenuazione delle divergenze nazionali ».

Il discorso rileva inoltre come la questione delle lingue non sia ancora regolata e dice:

« È necessario cercare la soluzione che non potrà essere trovata che nella volontà di tutti gli interessati di raggiungere un accordo nei confini delle leggi fondamentali e dei bisogni dello Stato e che è favorita dalla eguaglianza dei diritti politici recentemente creata. Tale soluzione darebbe anche garanzie per la cooperazione di tutti i partiti ai compiti comuni dello Stato.

« Il mio desiderio vivissimo - prosegue a dire - è di lasciare un giorno ai miei popoli, come preziosa eredità, i loro beni nazionali completamente assicurati e garentire così a tutti la pace nazionale.

« Io ho imposto al mio Governo il dovere di lavorare a tale fine con tutte le sue forze, e rivolgo a tutti quelli per i quali la loro nazionalità ed il benessere dello Stato sono preziosi la preghiera di cooperare con tutta la devozione al raggiungimento di questo scopo ».

Annunzia poi la presentazione di un progetto di legge sulle riforme dell'Amministrazione e di parecchi progetti sociali, specialmente per l'assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità degli operai e per la riforma dell'assicurazione operaia, che sarà estesa anche agli uomini di mare. Il discorso annuncia pure la presentazione di progetti sul lavoro notturno delle donne e sul lavoro nelle miniere.

Il discorso aggiunge che è necessario anche favorire la produzione, incoraggiando l'esportazione con premi da parte dello Stato; ed annunzia la presentazione di progetti di legge in favore dell'industria, dell'agricoltura e dello sfruttamento delle miniere. Dice che sarà discussa la questione se lo Stato dovrà partecipare allo sfruttamento delle miniere di carbon fossile per assicurare i bisogni delle sue imprese; promette inoltre che si persevererà nella politica del riscatto delle ferrovie e prosegue:

« Gli sforzi per conservare in modo durevole il bene inestimabile della pace incontrano da parte mia e da parte dei miei governi l'appoggio più premuroso.

« Le nostre relazioni con le potenze estere continuano ad essere le più amichevoli. I rapporti coi nostri alleati proseguono ad essere invariabilmente cordiali. Il buon accordo pieno di fiducia con tutte le potenze ci mette in condizione di agire sempre per la risoluzione degli antagonismi che sorgano.

« Spero pertanto che il lavoro e l'industria prospereranno anche in avvenire, sotto la protezione della pace.

« La Monarchia eserciterà la sua influenza in questo senso con tanta maggiore efficacia quanto più le rela-

zioni fra le due parti della Monarchia saranno raffermate e i loro mezzi di azione saranno consolidati ».

Alludendo ai negoziati fra i Governi austriaco e ungherese per il regolamento delle loro relazioni, il discorso rileva che in ogni caso deve prevalere l'idea direttiva di mantenere intatti i vincoli politici provati da secolari destini comuni e confermati dalla pragmatica sanzione. Pertanto anche sul terreno economico deve essere evitato un regime tale che potrebbe divenire pericoloso in avvenire per l'unione pragmatica.

« La forza armata, essendo il più sicuro appoggio della pace universale come pure della produttività generale, il necessario sviluppo dei mezzi di difesa non deve essere più oltre arrestato. Attendo fermamente che il Reichsrat, cosciente della sua alta responsabilità, metta la forza armata all'altezza indispensabile, tenendo conto del benessere del popolo ».

Il discorso conchiude esprimendo soddisfazione pel fatto che il Sovrano, che, grazie alla provvidenza divina, fu chiamato a dirigere i suoi popoli per due generazioni, veda ricompensati i suoi sforzi con l'amore, la fedeltà ed il progresso dei popoli stessi.

« Lo scopo al quale l'Imperatore ha consacrato tutta la sua vita è stato di favorire il progresso, il benessere e la civiltà dei suoi popoli e di amministrare fedelmente il glorioso, storico retaggio dei suoi antenati.

« Con lo stesso scopo dinanzi agli occhi, il Reichsrat troverà la via verso la concordia e la pace interna, che l'Imperatore considererebbe come altissimo favore del destino di poter vedere assicurata ».

L'Imperatore pose fine al discorso con queste parole :

« Possa lo spirito concorde d'amore per la patria comune dominare i vostri lavori e possa guidarli la benedizione dell'Onnipotente ».

Il discorso del trono venne accolto in vari punti con vive approvazioni. L'ultima parte specialmente ha prodotto nei presenti profonda impressione.

L'Imperatore all'entrata ed all'uscita della sala fu entusiasticamente acclamato.

*
* *

Sono cominciate nel mezzogiorno della Francia le misure di repressione minacciate dal Governo contro i sobillatori nella nota agitazione. All'arresto, già avvenuto, di Ferroul, seguiranno in breve quello di Albert, che un dispaccio, che però merita conferma, dice già avvenuto, e di cinque membri del Comitato dei viticultori di Argeliers. Le popolazioni si mostrano eccitatissime e non sono mancati incidenti gravi e conflitti con la forza pubblica.

Un telegramma da Auriac segnala, benchè con molta riserva, la voce di un altro ammutinamento nell'esercito: quello del 139° fanteria. Si dice che i soldati avrebbero cantato l'internazionale e disubbidito a taluni ordini dei propri ufficiali. D'altra parte però il Ministero della guerra smentisce tutte le voci corse in merito all'ammutinamento del 100° fanteria e, necessariamente, del saccheggio del campo di Larzac.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita si è recata ieri in automobile a Perugia, dove giunse alle 20.20, discendendo al Palace Hôtel.

Grande folla, raccolta in piazza Vittorio Emanuele, acclamò l'Augusta Signora che si affacciò al balcone a ringraziare.

Stamane S. M. alle ore 10.30 si è recata a visitare il primo piano della Mostra d'arte antica umbra, ove è stata ricevuta dal sindaco, conte Valentini, e dal Comitato della Mostra.

La folla, lungo il percorso e dinanzi al palazzo della Mostra, ha salutato S. M. con lunghe acclamazioni.

Indi, salutata da nuove ovazioni della folla, si è recata a piedi, accompagnata dal sindaco, alla prossima Mostra d'arte umbra delle Industrie femminili italiane.

Consiglio provinciale. — Il Consiglio provinciale di Roma è convocato in sessione straordinaria pel 25 corrente, alle ore 20.

Le liste elettorali. — Le liste degli elettori politici, amministrativi e commerciali di Roma, rettificate in base agli elenchi degli inscrivendi e dei cancellandi, approvati dalla Commissione provinciale, nonchè dalla Camera di commercio e divise in sezioni, a norma di quanto è prescritto dalle leggi sopracitate, rimarranno esposte da oggi nella Direzione dell'Ufficio comunale di statistica, in via Poli, n. 54, piano 2°, perchè gli interessati possano prenderne cognizione.

Movimento commerciale. — Il 18 corrente furono caricati a Genova 1307 carri, di cui 607 di carbone pel commercio, a Venezia 428, di cui 168 di carbone pel commercio, e a Savona 323, di cui 210 di carbone pel commercio.

Marina militare. — Ieri è giunta a Salonicco la squadra italiana, comprendente undici unità, e cioè due corazzate, quattro incrociatori e cinque torpediniere, al comando del vice ammiraglio Di Brocchetti, proveniente da Volo.

Si fermerà sette giorni in quelle acque.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Orseolo*, della Società veneziana, è partito da Porto Said per Venezia. Da Gibilterra ha transitato diretto a Genova, proveniente da New York, il *Virginia*, del Lloyd italiano.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

KIEW, 19. — Cinquecento soldati del reggimento zappatori si ammutinarono nella notte di lunedì e fecero parecchie scariche, uccidendo il capitano Akulow che cercava calmarli e tre soldati e ferendo una sessantina di altri soldati.

Furono operati 250 arresti, 193 ammutinati fuggirono. Tre bombe furono trovate in una tenda occupata da volontari.

KIEL, 19. — Ricorrendo il venticinquesimo anniversario della istituzione delle regate di Kiel, l'Imperatore è qui giunto per assistere alle regate, che cominceranno oggi.

La città è imbandierata.

PIETROBURGO, 19. — Secondo i giornali durante la scorsa notte sono stati eseguiti qui circa cinquecento arresti.

Beresin ex-vicepresidente della Duma è stato pure arrestato, ma poco dopo rilasciato.

Non si ha alcuna notizia circa il numero degli arresti nel resto dell'impero.

PARIGI, 19. — I giornali pubblicano un dispaccio da Montpellier, il quale annuncia che Marcelin Albert è stato arrestato e condotto a Montpellier.

Al Ministero dell'interno non si ha però conferma di tale notizia.

BUDAPEST, 19. — *Camera dei deputati.* — Continua la discussione del progetto che riguarda gli impiegati ferroviari.

I deputati croati continuano l'ostruzionismo.

Ne seguono scene violente e tumulti, sicchè il presidente è costretto due volte a sospendere la seduta.

Il presidente toglie la parola al deputato Potocniak, ma malgrado ciò Potocniak continua a parlare.

La questione di Potocniak viene deferita alla Commissione per l'immunità parlamentare, che decide di proporre nella seduta di domani, l'esclusione di Potocniak dalle sedute per 30 giorni.

BELGRADO, 19. — *Scupstina.* — Il Governo presenta un progetto di legge, che autorizza il Governo a concludere trattati provvisori commerciali fino al 31 dicembre 1907 con quegli Stati con cui la Serbia non ha concluso trattati di commercio fino al 1° giugno.

La Scupstina approva l'urgenza pel progetto.

L'AJA, 19. — L'adunarsi della seconda seduta della Conferenza ha prodotto un grande affollamento di curiosi intorno al Binnenhof. La polizia ha preso le consuete misure.

Alle 3,10 pom. Nelidoff sale alla presidenza, dichiarando aperta la seduta. Quindi espone il lavoro di intesa compiuto negli scorsi giorni.

L'assemblea è meno numerosa di sabato, non essendo intervenuti molti delegati secondari. È stato stabilito di ammettere alle sedute soltanto un segretario per ogni Delegazione.

Il primo delegato cinese è malato.

L'AJA, 19. — Alla Conferenza internazionale della pace, che si è riunita oggi alle 3 per la seconda seduta plenaria, è stato presentato il seguente regolamento, che è stato letto dal segretario generale e sottoposto all'approvazione della Conferenza.

Art. 1. — La seconda Conferenza della pace è costituita da tutti i plenipotenziari ed i delegati tecnici delle potenze firmatarie od aderenti alle convenzioni ed agli atti firmati alla prima Conferenza per la pace del 1899.

Art. 2. — Dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, la Conferenza costituirà alcune Commissioni per lo studio delle questioni comprese nel suo programma. I plenipotenziari delle potenze sono liberi di iscriversi nelle liste di queste Commissioni, secondo le loro proprie convenienze o di designare i delegati tecnici che vi debbano partecipare.

Art. 3. — La Conferenza nomina il presidente ed i vice-presidenti di ogni Commissione. Le Commissioni nominano i loro segretari ed i loro relatori.

Art. 4. — Ogni Commissione avrà la facoltà di suddividersi in Sottocommissioni che costituiranno esse stesse il loro ufficio di presidenza.

Art. 5. — La Conferenza, all'inizio dei suoi lavori, nominerà pure un Comitato di redazione per la coordinazione degli atti votati dalla Conferenza e per la loro redazione finale.

Art. 6. — I membri delle delegazioni sono tutti autorizzati a partecipare alle deliberazioni nelle sedute plenarie della Conferenza, come pure nelle Commissioni delle quali sono membri. I membri di una stessa delegazione possono sostituirsi vicendevolmente.

Art. 7. — I membri della Conferenza che assistano alle sedute di Commissioni delle quali non siano membri non hanno diritto di prendere parte alle deliberazioni se non in seguito ad una speciale autorizzazione del presidente della Commissione.

Art. 8. — Nella votazione ogni delegazione dispone soltanto di due voti. La delegazione di una potenza può farsi rappresentare da quella di un'altra potenza.

Art. 9. — Ogni proposta di una decisione o di un voto che debbano essere discussi dalla Conferenza deve, per regola generale, essere consegnata in iscritto al presidente ed essere stampata e distribuita prima di essere posta in discussione.

Art. 10. — Il pubblico potrà essere ammesso alle sedute plenarie della Conferenza con biglietti distribuiti a cura del segretariato generale su autorizzazione del presidente. L'ufficio di presidenza potrà sempre stabilire che il pubblico non sia ammesso ad alcune sedute determinate.

Art. 11. — I processi verbali delle sedute plenarie della Conferenza e delle sedute delle Commissioni daranno uno stretto sunto delle deliberazioni prese. Saranno distribuiti in bozze ai membri della Commissione interessata o della Conferenza e non verranno letti al principio delle sedute successive.

Ogni delegato ha diritto di chiedere l'inserzione *in extenso* delle sue dichiarazioni ufficiali, secondo il testo da lui comunicato al Segretariato e di fare osservazioni ai processi verbali.

Le relazioni delle Commissioni e delle Sottocommissioni saranno stampate e distribuite prima di essere poste in discussione.

Art. 12. — La lingua francese è riconosciuta come lingua ufficiale per le deliberazioni e per gli atti della Conferenza. I discorsi pronunciati in una lingua diversa saranno riassunti oralmente in francese, a cura del Segretariato generale, d'accordo con l'oratore stesso.

Tutti gli articoli del regolamento sono stati testualmente approvati tranne una modificazione che è stata apportata all'ultimo paragrafo dell'art. 8, col quale si autorizzava la delegazione di una potenza a farsi rappresentare nel voto dalla delegazione di un'altra potenza.

Il primo delegato tedesco, barone von Marschall, ha chiesto la soppressione di quest'ultimo paragrafo, rilevando che la sostituzione di una delegazione ad un'altra poteva dar luogo a gravi inconvenienti.

La delegazione inglese ha fatto un'obiezione simile.

Bourgeois ha spiegato che tale paragrafo era stato messo nel regolamento soltanto per facilitare il voto in certe circostanze nelle quali una delegazione sarebbe stata assente per forza maggiore pur avendo tuttavia interesse a manifestare la propria opinione per mezzo di un voto. Nondimeno bastava che anche una sola delegazione scorgesse inconvenienti in tale clausola, perchè dovesse venire soppressa.

Perciò il paragrafo 8° venne soppresso.

Il presidente della Conferenza, Nelidoff, ha quindi letto il seguente dispaccio inviato dalla Regina di Olanda, dal castello di Loo:

« Sono felice di vedere i rappresentanti dei vari Stati riuniti all'Aja per la seconda Conferenza della pace. Ringraziando l'Eccellenza vostra dei sentimenti dei quali si è fatta interprete, le esprimo tutti i miei voti per il grande scopo che la Conferenza si propone. *Guglielmina* ». (Applausi).

Nelidoff ha letto poi un telegramma dello Czar diretto al ministro degli esteri dei Paesi Bassi e così formulato:

« Molto sensibile ai sentimenti espressi nel vostro dispaccio, tengo a far pervenire alla seconda Conferenza della pace gli auguri di successo nell'adempimento del nobile còmpito che le è affidato. *Nicola* ».

Il presidente ha quindi commemorato Staal, morto recentemente a Parigi, che fu il presidente della prima Conferenza.

Si è quindi proceduto alla formazione delle Commissioni secondo quanto si era stabilito in precedenza. Le Commissioni sono quattro.

La prima Commissione, incaricata della questione dell'arbitrato, è presieduta da Bourgeois (Francia), ha per presidente onorario Fay (Inghilterra) e per vice-presidenti Krieger (Germania), Pompilj (Italia) ed Esteva (Messico).

La seconda Commissione che si occupa del tema della guerra terrestre è presieduta da Bernaert (Belgio), assistito per ragioni di salute da Assar (Paesi Bassi).

La terza Commissione ha per oggetto la questione della guerra marittima e dell'adattamento della Convenzione di Ginevra a tal genere di guerra. Ha per presidente Tornielli (Italia) e per vice-presidenti Drago (Argentina), D'Estournelles de Constant (Francia), Chate (Stati Uniti) ne è stato nominato presidente onorario.

La quarta Commissione che si occupa della proprietà privata sul mare è presieduta da Hartens (Russia) ed ha per vice-presidenti Satow (Inghilterra), Macchio (Austria-Ungheria). Presidente onorario è Villaurrutia (Spagna).

Il primo delegato della Germania, barone von Marschall, ha quindi annunziato una proposta, della quale ha dichiarato di es-

sere incaricato dal suo Governo, per la costituzione di un tribunale di appello sulle prede. La sua proposta è appoggiata dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti.

Il primo delegato degli Stati Uniti ha annunciato poi che sottoporrà alla Conferenza una proposta tendente alla limitazione del diritto di ricupero dei debiti pubblici mediante la forza.

Nelidoff ha fatto altre comunicazioni esponendo le ragioni per le quali non è possibile venir meno alle norme costanti di qualsiasi riunione diplomatica di non ammettere la stampa.

Nelidow ha conchiuso dicendo che tutti i delegati saranno tenuti a mantenere il segreto sulle deliberazioni prese.

La riunione è durata soltanto un'ora.

I presidenti delle Commissioni si riuniranno domani per stabilire i propri lavori.

LONDRA, 19. — La torpediniera *99* è affondata al largo di Berry Head, in seguito ad un accidente al motore. L'equipaggio è salvo.

LISBONA, 19. — Il ritorno del presidente del Consiglio, Franco, ha provocato dimostrazioni in sensi diversi. La polizia ha caricato i dimostranti.

Vi sono due morti e parecchi feriti; sono stati operati diciassette arresti.

MONTPELLIER, 20. — Iersera verso le ore dieci, numerosi dimostranti, riuniti in corteo, fecero il giro della città e tentarono di incendiare la porta del palazzo di giustizia.

La polizia accorse e fu respinta. Girard, capo della polizia, rimase gravemente ferito alla testa da un colpo di bottiglia.

La gendarmeria e la cavalleria caricarono i dimostranti. Parecchi soldati caddero da cavallo. Un brigadiere rimase gravemente ferito. I sassi piovevano da ogni parte.

Furono operati numerosi arresti.

A mezzanotte i dimostranti si dispersero. Regna grande agitazione.

NARBONA, 20. — Una banda di dimostranti, per la maggior parte contadini provenienti dai dintorni, tentò iersera, mediante petrolio, di bruciare la porta della sottoprefettura. La truppa la respinse.

I dimostranti tentarono allora di invadere l'edificio dei giardini. Le truppe li caricarono e riuscirono, dopo un'ora e mezzo di sforzi, a disperderli.

Furono sparati alcuni colpi di rivoltella. Un gendarme è rimasto ferito.

LONDRA, 20. — *Camera dei comuni.* — Si approva in terza lettura, con 286 voti contro 63, il *bill* relativo all'esercito territoriale.

LISBONA, 20. — Il presidente del Consiglio, Franco, ha avuto una conferenza col Re Carlos, al quale ha esposto la situazione e le misure necessarie per assicurare il tranquillo svolgimento degli affari pubblici.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 19 giugno 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	755.73.
Umidità relativa a mezzodì	29.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno
Termometro centigrado	massimo 30.1.
	minimo 17 6.
Pioggia in 24 ore	0.0.

19 giugno 1907.

In Europa: pressione massima di 767 sulle coste occidentali della Francia, minima di 752 sulla Norvegia.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso intorno a 1 mm. al nord, stazionario altrove; temperatura irregolarmente variata; pioggiarelle al sud; pochi temporali sparsi.

Barometro: minimo a 758 al sud-est, massimo a 761 al nord, Sardegna.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali; cielo in gran parte sereno.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 19 giugno 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima	
			Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	nebbioso	legg. mosso	26 0	19 0
Genova	coperto	calmo	26 7	19 6
Spezia	$^1/_4$ coperto	calmo	27 4	18 8
Cuneo	sereno	—	26 8	18 8
Torino	$^1/_2$ coperto	—	26 4	16 4
Alessandria	$^1/_4$ coperto	—	27 5	19 0
Novara	sereno	—	30 5	18 5
Domodossola	coperto	—	27 1	16 3
Pavia	coperto	—	29 8	15 8
Milano	$^3/_4$ coperto	—	30 8	18 9
Como	$^3/_4$ coperto	—	28 7	18 7
Sondrio	$^1/_2$ coperto	—	27 7	16 1
Bergamo	$^3/_4$ coperto	—	26 2	18 2
Brescia	$^1/_4$ coperto	—	29 7	18 5
Cremona	$^3/_4$ coperto	—	30 9	18 2
Mantova	sereno	—	28 1	17 5
Verona	$^1/_4$ coperto	—	28 9	17 0
Belluno	$^1/_2$ coperto	—	26 0	13 0
Udine	$^1/_4$ coperto	—	27 3	16 8
Treviso	$^1/_2$ coperto	—	29 8	18 1
Venezia	$^1/_2$ coperto	calmo	26 4	17 8
Padova	sereno	—	27 2	15 8
Rovigo	$^1/_4$ coperto	—	28 8	16 8
Piacenza	$^3/_4$ coperto	—	27 5	17 1
Parma	sereno	—	28 8	19 5
Reggio Emilia	$^1/_4$ coperto	—	27 2	19 2
Modena	$^1/_2$ coperto	—	26 1	18 7
Ferrara	$^1/_4$ coperto	—	26 2	17 9
Bologna	sereno	—	25 5	19 0
Ravenna	sereno	—	25 0	15 0
Forlì	sereno	—	26 2	16 8
Pesaro	—	—	—	—
Ancona	$^1/_4$ coperto	mosso	25 2	17 0
Urbino	sereno	—	22 1	16 5
Macerata	sereno	—	24 0	16 4
Ascoli Piceno	sereno	—	25 5	15 8
Perugia	$^1/_4$ coperto	—	24 4	16 7
Camerino	sereno	—	22 8	12 5
Lucca	$^3/_4$ coperto	—	27 5	15 9
Pisa	nebbioso	—	26 8	15 3
Livorno	$^1/_2$ coperto	calmo	26 5	17 0
Firenze	coperto	—	28 5	15 8
Arezzo	sereno	—	27 6	13 8
Siena	sereno	—	26 2	16 5
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	29 4	17 6
Teramo	sereno	—	23 3	16 0
Chieti	sereno	—	22 7	15 5
Aquila	sereno	—	22 8	11 9
Agnone	sereno	—	21 4	12 3
Foggia	$^1/_2$ coperto	—	25 2	18 6
Bari	$^1/_2$ coperto	agitato	23 2	18 6
Lecce	coperto	—	24 0	18 0
Caserta	sereno	—	28 5	17 3
Napoli	sereno	calmo	25 7	18 2
Benevento	sereno	—	26 3	15 0
Avellino	sereno	—	24 5	12 4
Caggiano	sereno	—	20 5	13 8
Potenza	$^1/_2$ coperto	—	18 6	13 0
Cosenza	sereno	—	25 8	15 0
Tiriolo	nebbioso	—	16 5	10 5
Reggio Calabria	$^1/_4$ coperto	mosso	23 6	16 0
Trapani	$^3/_4$ coperto	calmo	22 9	18 4
Palermo	sereno	calmo	28 4	14 6
Porto Empedocle	sereno	calmo	24 0	17 0
Caltanissetta	sereno	—	26 0	16 5
Messina	$^3/_4$ coperto	calmo	23 5	19 1
Catania	$^3/_4$ coperto	calmo	27 3	17 2
Siracusa	$^1/_4$ coperto	calmo	25 0	18 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	28 6	18 8
Sassari	$^1/_2$ coperto	—	25 9	16 0

Direttore G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*